

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 534<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del vice presidente CALDEROLI

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XVI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-52

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 53-82

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 83-106



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1		
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORINICO</b> . . . . .	2		(252) <b>STIFFONI</b> . – <i>Modifica dell'articolo 67 della Costituzione</i>
<b>PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1206-B</b>			(338) <b>BEVILACQUA</b> . – <i>Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica</i>
PRESIDENTE . . . . .	2		(420) <b>MANCINO</b> . – <i>Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo</i>
PETRINI ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	2		(448) <b>DANIELI Paolo</b> . – <i>Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario</i>
<b>PER UN DIBATTITO PARLAMENTARE SUL DECLINO INDUSTRIALE DEL PAESE</b>			(617) <b>EUFEMI ed altri</b> . – <i>Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere</i>
PRESIDENTE . . . . .	4, 5		(992) <b>ROLLANDIN</b> . – <i>Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione</i>
PASCARELLA ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	3		(1238) <b>ROLLANDIN ed altri</b> . – <i>Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale</i>
MALABARBA ( <i>Misto-RC</i> ) . . . . .	3, 4, 5		(1350) <b>D'AMICO</b> . – <i>Modifiche all'articolo 135 della Costituzione</i>
MARINO ( <i>Misto-Com</i> ) . . . . .	5		(1496) <b>MASSUCCO ed altri</b> . – <i>Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale</i>
<b>SULLA SCOMPARSA DEL DOTTOR ANTONINO ABBATE</b>			(1653) <b>MARINO ed altri</b> . – <i>Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione</i>
PRESIDENTE . . . . .	6		(1662) <b>TONINI ed altri</b> . – <i>Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione</i>
* CALVI ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	5		(1678) <b>MANCINO ed altri</b> . – <i>Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
<b>Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:</b>			
(2544) <i>Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione</i>			

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1888) **MANCINO ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) **MALAN ed altri.** – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) **NANIA ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) **D'AMICO.** – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) **TURRONI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) **BASSANINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) **PASTORE ed altri.** – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) **CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) **CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) **DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) **BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) **GRILLO.** – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) **VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) **MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 8, 12, 13 e passim
D'ONOFRIO (UDC), relatore . . . . .	8, 12
BASSANINI (DS-U) . . . . .	13
GUBERT (UDC) . . . . .	13
* MANCINO (Mar-DL-U) . . . . .	15, 17
VILLONE (DS-U) . . . . .	19, 21, 22

#### DISCUSSIONE E REIEZIONE DI PROPOSTA D'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1206-B

ZANDA (Mar-DL-U) . . . . .	23
SCHIFANI (FI) . . . . .	26
BORDON (Mar-DL-U) . . . . .	26
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	29

#### DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

BASSANINI (DS-U) . . . . .	29
* VITALI (DS-U) . . . . .	32
CADDEO (DS-U) . . . . .	34
MORANDO (DS-U) . . . . .	36
* PASSIGLI (DS-U) . . . . .	39
NANIA (AN) . . . . .	42
TURRONI (Verdi-U) . . . . .	45
DANIELI Franco (Mar-DL-U) . . . . .	45
D'ONOFRIO (UDC), relatore . . . . .	46

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004 . . . Pag. 48***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2544:**

Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	53
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 . . . . .	81

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-  
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 83****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . .	93
Presentazione di relazioni . . . . .	93

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	Pag. 93
-------------------------------------	---------

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di documentazione . . . . .	94
--	----

**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti . . . . .	94
-------------------------------------	----

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	48
Interrogazion . . . . .	95
Da svolgere in Commissione . . . . .	106

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 16,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 5 febbraio.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Comunica che il prescritto numero di senatori ha proposto di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione del disegno di legge n. 1206-B recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse; la Presidenza si riserva di integrare l'ordine del giorno del giorno quando ve ne saranno le condizioni.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiede che l'Aula sia effettivamente chiamata a pronunciarsi su tale richiesta.

### **Per un dibattito parlamentare sul declino industriale del Paese**

PASCARELLA (*DS-U*). Esprime solidarietà nei confronti dei lavoratori delle acciaierie di Terni, sollecitando eguale attenzione per la situazione occupazionale nel Mezzogiorno ed in particolare per i 700 lavoratori della Finmek-Access di Santa Maria Capua Vetere, che da mesi non ricevono lo stipendio. Il declino industriale del Paese è più importante delle riforme costituzionali ed è pertanto di questo problema che il Senato dovrebbe occuparsi. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Il declino produttivo ed industriale del Paese nel suo complesso e le condizioni del lavoro sono temi sui quali il Parlamento dovrebbe focalizzare la propria attenzione, mentre il Governo addirittura nega la necessità di una politica industriale e affronta tale problema, ad esempio nel caso dell'ILVA di Genova, esclusivamente sotto il profilo dell'ordine pubblico. Chiede pertanto che queste tematiche siano poste urgentemente all'ordine del giorno del Senato. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U e del senatore Zancan*).

MARINO (*Misto-Com*). Si associa alla richiesta avanzata dai senatori Pascarella e Malabarba di un dibattito sulla politica industriale del Paese, con particolare riferimento alla realtà meridionale.

### **Sulla scomparsa del dottor Antonino Abbate**

CALVI (*DS-U*). Ricorda il dottor Antonino Abbate, che attraverso il suo lavoro di magistrato impegnato in delicatissimi e difficili processi sul terrorismo ha offerto un contributo rilevante alla tenuta del tessuto democratico del Paese ed ha rappresentato una modello di saggezza e di rigore cui guardare con ammirazione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, UDC e FI*).

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea si associa al cordoglio espresso dal senatore Calvi.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione**

**(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione**

**(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica**

- (420) **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*
- (448) **DANIELI Paolo.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di Statuti speciali alle regioni a Statuto ordinario*
- (617) **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli Statuti delle regioni a Statuto speciale*
- (1350) **D'AMICO.** – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) **MASSUCCO ed altri.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) **MARINO ed altri.** – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) **TONINI ed altri.** – *Norme per la stabilizzazione della forma di Governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) **MANCINO ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) **MALAN ed altri.** – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) **NANIA ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) **D'AMICO.** – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) **TURRONI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) **BASSANINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo, garanzie costituzionali, Statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

**(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA.** – *Norme sulla forma di Governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

**(1998) PASTORE ed altri.** – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

**(2001) CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di Governo*

**(2002) CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

**(2030) DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

**(2117) BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

**(2166) PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

**(2320) MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

**(2404) PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

**(2449) GRILLO.** – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di Governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana del 5 febbraio è stato approvato l'articolo

5 e che sono stati accantonati l'articolo 3 e gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

D'ONOFRIO, *relatore*. Propone che la seduta pomeridiana sia dedicata ad un'ampia illustrazione dell'articolo 3, di grande portata in quanto riguarda la natura e la struttura del Senato federale, invitando i presentatori degli emendamenti ad esplicitare i modelli sottesi alle loro proposte. L'emendamento 3.1000 a tal fine prevede un ragionevole raccordo con il territorio sulla base di una legge costituzionale, da adottarsi entro due anni, che stabilisca la contestuale elezione dei Consigli regionali e del Senato federale (benché dallo scioglimento del Consiglio regionale non debbano automaticamente discendere le dimissioni dei senatori eletti in quella Regione) e della presenza a pieno titolo nel Senato federale, nella fase transitoria, dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome, gli unici eletti su base territoriale. Nonostante tale soluzione comporti un serio problema di disciplina transitoria, risulta preferibile rispetto al modello tedesco, che appare eccessivamente complesso, mentre non è accettabile il sistema misto, vale a dire la compresenza di senatori eletti dal popolo e di altri designati da organi elettivi. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP*).

BASSANINI (*DS-U*). Stante la centralità che assume la discussione sulla composizione e sulle competenze da assegnare al futuro Senato, chiede ai senatori di assicurare per lo svolgimento del dibattito un clima di concentrazione.

GUBERT (*UDC*). La configurazione del Senato proposta della Commissione non sembra ispirarsi ad un modello federalista, sia riguardo alla composizione che alle funzioni (fortemente ridotte rispetto a quelle attuali), e pertanto si propone, da un lato, la soppressione dell'articolo 3, mentre, con altri emendamenti, si disegna un modello alternativo fondato su un'elezione di secondo grado dei senatori da parte delle Assemblee regionali, presupposto fondamentale per un carattere realmente federalista, e su un criterio di rappresentanza proporzionale, senza peraltro una riduzione del numero dei senatori che limiterebbe altresì la rappresentatività dei diversi territori. Quanto all'emendamento 3.1000 del relatore, appare come un passo avanti rispetto al testo della Commissione in quanto rafforza il legame con la rappresentanza regionale.

MANCINO (*Mar-DL-U*). La modifica del Titolo V della Costituzione, operata nella scorsa legislatura, che ha avviato la trasformazione dello Stato in senso federale deve essere completata con l'istituzione di una Camera di rappresentanza territoriale, di cui peraltro si discusse anche in fase di Costituente. Al di là della definizione di Senato federale, condivisa dalla maggioranza ma non da tutta l'opposizione, il dibattito si è incentrato su funzioni, composizione e modalità di elezione dei senatori. Tenuto conto dell'esigenza di coniugare il radicamento territoriale con

una forte funzione nazionale, anche alla luce del divieto costituzionale del vincolo di mandato compreso il vincolo territoriale, il sistema dell'elezione contestuale dei senatori di ciascuna Regione con i corrispondenti Consigli regionali non appare soddisfacente. È preferibile invece, come proposto dall'opposizione, l'ipotesi di una composizione mista comprendente, oltre a 200 senatori, i presidenti di Regioni e i sindaci dei comuni capoluogo di Regione nonché altri sindaci e presidenti di Provincia eletti dai Consigli regionali delle autonomie. Si potrebbe immaginare un'elezione diretta all'interno di vaste circoscrizioni elettorali su base regionale sia dei senatori che dei Presidenti delle Regioni ed anche dei sindaci, ma senza collegare le sorti dei senatori a quelle dei rappresentanti regionali. In tal modo, tenuto conto delle funzioni assegnate al Senato in materia di formazione delle leggi nonché di difesa dell'interesse nazionale, sarebbe garantito al Senato federale il rilievo proprio di una Camera alta in un sistema bicamerale asimmetrico ma non sbilanciato. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC*).

VILLONE (*DS-U*). La definizione di Senato federale di per sé non esime dalla necessità di scegliere tra la concezione di organo rappresentativo dell'interesse nazionale unitario, secondo il modello del Senato federale statunitense, e quella di organo di mera composizione degli interessi locali, secondo il modello del Bundesrat tedesco. La concezione del centrosinistra, espressa nella bozza Amato e specificata dal senatore Mancino, attraverso la previsione di una composizione mista di eletti in un collegio unico regionale riflette la preferenza verso il modello del primo tipo, considerato meno pericoloso in quanto in un Paese con profonde divisioni la concertazione degli interessi non avverrebbe su un piano paritario e determinerebbe serie difficoltà, esattamente com'è accaduto con il Senato tedesco dopo la riunificazione della Germania. Peraltro, neanche la proposta della maggioranza è interamente riconducibile al modello del secondo tipo, considerata la funzione di tutela dell'interesse nazionale, che sarebbe invero indebolita dal meccanismo di elezione basato sulla contestualità.

### **Discussione e reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B**

ZANDA (*Mar-DL-U*). Illustra la proposta di passare all'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, certamente non perché l'opposizione ne condivida il contenuto, ma perché rifiuta la logica che ne ha determinato il blocco come conseguenza del rinvio alle Camere della legge Gasparri. Infatti, il combinato disposto delle norme sul conflitto di interessi elaborate dal ministro Frattini e quelle sul Sistema integrato della comunicazione previste dalla legge Gasparri avrebbe consentito al Presidente del Consiglio di continuare a tutelare i suoi interessi personali, secondo una concezione della politica che lo ha già spinto ad imporre diversi prov-

vedimenti di carattere economico o giudiziario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

SCHIFANI (FI). Ricorda che il tema è stato già affrontato in occasione dell'ultima Conferenza dei Capigruppo e che la maggioranza ha già assunto l'impegno di calendarizzare il provvedimento sul conflitto di interessi nella prossima occasione utile. Ribadisce pertanto la contrarietà del suo Gruppo alla proposta di inserire la discussione del disegno di legge nella seduta odierna.

BORDON (Mar-DL-U). La maggioranza, per tutelare evidentemente gli interessi del Presidente del Consiglio, rinvia non da qualche settimana bensì da mesi il varo definitivo del disegno di legge sul conflitto di interessi, la cui efficacia è già discutibile, ma che agli articoli 3 e 4 reca norme sulle incompatibilità e sul divieto di posizioni dominanti che, in assenza della legge Gasparri, renderebbero evidente il conflitto in capo al presidente Berlusconi. La richiesta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge proposto dal ministro Frattini potrebbe quindi rappresentare un sussulto di dignità del Senato e della sua Presidenza. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

*Il Senato, con votazione mediante procedimento elettronico, respinge la proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B presentata dal senatore Zanda e da altri senatori.*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

BASSANINI (DS-U). L'adeguamento della struttura del Parlamento alla forma di Stato di tipo federale richiede la creazione di un Senato organo nazionale ma federale per struttura e funzioni. E se le funzioni a livello legislativo dovranno incidere sulla gestione politica diretta dell'autonomia, del funzionamento e delle risorse degli enti locali, la struttura non potrà che essere caratterizzata da un forte legame con il territorio. In tal senso, pur dichiarandosi disponibile a forme miste che includano la presenza, accanto ai senatori, dei Presidenti delle Regioni, ma anche in alternativa di larghe rappresentanze degli enti locali, la maggioranza dei senatori del centrosinistra propende per la soluzione indicata dalla bozza Amato per un Senato eletto a suffragio diretto in collegi unici regionali. Tale soluzione presuppone la contrarietà all'elezione contestuale a quella degli Consigli regionali, la quale, oltre a far emergere i problemi tecnici di diritto transitorio nonché nell'ipotesi di scioglimento anticipato degli organi rappresentativi tanto a livello centrale quanto a livello periferico, ri-

schia di condizionare le candidature all'elezione al Senato alla particolarità dei giochi politici a livello locale. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Coviello).*

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

VITALI (DS-U). Pur giudicando positivamente l'impianto prospettato dalla bozza Amato, si fa portatore della proposta avanzata dalle Regioni, favorevoli ad un Senato interamente elettivo ed alla contestualità con le elezioni delle Assemblee regionali, meccanismo nell'ambito del quale sarebbe opportuna una modifica della legge elettorale in tema di incompatibilità con la rappresentanza negli enti locali. Il Senato dovrebbe avere funzioni rafforzate rispetto a quanto previsto dal disegno di legge della maggioranza ed a tale fine andrebbero ampliate le competenze in materia di legislazione bicamerale e rivista la norma sull'interpretazione dell'interesse nazionale. In alternativa, con altro emendamento prospetta una soluzione simile a quella adottata in Germania per il Bundesrat, con l'elezione al Senato di rappresentanti dei governi regionali e locali. Sottolinea infine l'inopportunità di rinviare ad altra legge costituzionale la soluzione dei problemi posti dalla fase transitoria.

CADDEO (DS-U). Con l'emendamento 3.800 propone che i senatori siano eletti su base regionale a suffragio universale, ma soprattutto che a ciascuna Regione sia attribuito lo stesso numero di seggi, al fine di evitare il potere di condizionamento politico delle Regioni più ricche e popolate. Infatti, se venisse approvata la proposta del relatore e quindi se il Senato finisse per essere composto dai Governatori, ognuno con il proprio seguito di senatori, le quattro Regioni più ricche e popolate del Nord finirebbero per controllare un terzo dell'Assemblea e l'inferiorità numerica delle Regioni più piccole e povere si trasformerebbe in minorità politica al momento di decidere su questioni di fondamentale importanza, quali la distribuzione del fondo perequativo. Nell'ambito di un progetto che esaspera i livelli di devoluzione, il Senato deve avere la funzione di salvaguardia e promozione dell'unità nazionale, riequilibrando al centro le spinte centrifughe. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC e dei senatori Crema, Zanda e Dettori).*

MORANDO (DS-U). La discussione fa emergere la sostanziale conferma del carattere federale della Repubblica delineato dal Titolo V della Costituzione, come modificato nella passata legislatura. In tale contesto, la fondamentale funzione della legislazione concorrente può essere efficacemente attuata se viene creato un ramo del Parlamento nazionale capace di esprimere anche gli interessi degli organi territoriali, specie in materia fi-

nanziaria. Il necessario, forte radicamento sul territorio può essere assicurato innanzi tutto escludendo che il Senato venga eletto nel contesto della competizione politica per l'elezione della Camera; in secondo luogo valutando la migliore tra le due ipotesi alternative di elezioni disancorate o contestuali a quelle dei Consigli regionali. La prima soluzione, peraltro, potrebbe essere adottata in via transitoria per giungere successivamente alla contestualità, che assicurando una forte rappresentatività del territorio e quindi una maggiore autorità sui soggetti federati garantirebbe la necessaria forza dei poteri attribuiti al Senato in materia di finanza pubblica. In tale ottica, infatti, andrebbero inquadrati nel meccanismo procedurale bicamerale l'esame delle norme di contabilità generale e l'approvazione della legge finanziaria, per assegnare alla Camera politica l'approvazione del bilancio dello Stato. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dettori, Amato, Zanda, Crema, Gubert e Gaburro*).

PASSIGLI (DS-U). Il Senato federale non può ridursi ad una mera rappresentanza territoriale, ma deve restare un'Assemblea nazionale con funzioni di alto profilo, con competenze sui diritti civili, sulle nomine e più in generale sulle garanzie dei cittadini e il corretto funzionamento del sistema. La contestualità delle elezioni del Senato federale e dei Consigli regionali, oltre a determinare la subalternità dei senatori rispetto al ceto politico regionale, non garantisce il legame con il territorio e comporta numerosi e rilevanti problemi; infatti, implica necessariamente le dimissioni dei senatori eletti nella Regione in caso di scioglimento dei Consigli regionali di riferimento, circostanza dalla quale deriva la paradossale conseguenza di una diversa durata del mandato senatoriale. Sarebbe quindi preferibile e maggiormente rappresentativo del territorio un Senato composto anche dai Presidenti delle Giunte regionali ed eventualmente dai sindaci delle città con popolazione superiore ad una certa soglia.

NANIA (AN). Sottolinea l'alta qualità del dibattito, che ha evidenziato la positiva consapevolezza del superamento del bicameralismo perfetto e la ricerca di un punto d'incontro sulle modalità con cui realizzare il Senato federale e quindi il modello federalista italiano in grado di rispondere alle esigenze del Paese, che sono quelle di una maggiore prossimità delle istituzioni ai cittadini in un quadro istituzionale che tuteli l'interesse nazionale e quindi l'organicità e il funzionamento del sistema. La maggioranza, anche per favorire un più ampio confronto, ha accolto il modello del federalismo per competenza individuato dalla recente riforma costituzionale approvata dal centrosinistra e registra positivamente il contributo dell'opposizione alla ricerca di un collegamento del Senato federale con il territorio attraverso la composizione mista; deve tuttavia rilevare che tale modello contrasta con l'attuale articolo 117 della Costituzione, che assegna esclusivamente allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Carrara*).

TURRONI (*Verdi-U*). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti in quanto condivide il documento presentato dal senatore Amato a nome del centrosinistra, seppure con autonome considerazioni su alcuni aspetti specifici.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). La rappresentanza degli italiani all'estero non è elemento estraneo ad un Senato federale, che deve realizzare un forte e strutturato collegamento con le comunità italiane nel mondo. Auspica quindi l'approvazione degli emendamenti 3.508 e 3.514 che per tale aspetto ripristinano l'originario testo del Governo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Al termine della riflessione riguardante l'elezione del Senato federale, sulla cui necessità si riscontra una larga condivisione, ritiene opportuna una valutazione complessiva con i rappresentanti del Governo onde prendere in considerazione la possibilità di una nuova proposta, raccogliendo in particolare le indicazioni emerse circa un sistema di elezione diretta dei senatori su base di circoscrizioni coincidenti con i territori regionali nonché sulla non contestualità con le elezioni per la Camera dei deputati. Non è accoglibile invece il riferimento ad un modello analogo a quello del Bundesrat, oggetto di ripensamento nella stessa Germania.

PRESIDENTE. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

*La seduta termina alle ore 19,37.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, De Rigo, Guzzanti, Lauro, Mantica, Meleleo, Sanzarello, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baio Dossi, Bianconi, Boldi, Danzi, Di Girolamo, Mascioni, Salzano e Tomassini, per attività della 12ª Commissione permanente; Forlani, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Bobbio, Centaro, Curto, Florino, Gentile, Manzione, Novi e Tommaso Sodano, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Budin, Contestabile, Crema, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bedin e Maffioli, per attività del Comitato Schengen.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

### **Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi è pervenuta dal Presidente del Senato la seguente nota: «I sottoscritti senatori, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, chiedono che nella seduta odierna sia inserito all'ordine del giorno il disegno di legge Atto Senato n. 1206-B recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse».

Prendiamo atto di questa nota, naturalmente la Presidenza si riserva di consentire l'illustrazione e il voto di tale proposta quando ve ne saranno le condizioni.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo rapidamente in ordine alla nostra richiesta di inserire all'ordine del giorno argomento estraneo, rispetto alla quale lei ha risposto che farà le sue valutazioni e ci farà sapere quando essa sarà discussa.

Naturalmente non intendiamo contestare questa sua affermazione, che risponde a una prassi consolidata: le chiediamo soltanto, nella sua valutazione, di fare in modo che l'Assemblea possa esprimersi su questa richiesta in modo reale e non rituale, in presenza dello svolgimento di una discussione impegnativa, quale quella della riforma costituzionale.

PRESIDENTE. La mia è una valutazione concorrente, non esclusiva. Faccio parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sede in cui saranno assunte le decisioni del caso.

### **Per un dibattito parlamentare sul declino industriale del Paese**

PASCARELLA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, vorrei esprimere, seppur in ritardo, la mia solidarietà ai lavoratori delle acciaierie di Terni. Nei confronti di questi lavoratori, vi è stato, giustamente, un movimento di opinione che ha interessato il dibattito politico del nostro Paese e coinvolto i vertici della classe dirigente politica e sindacale.

Una volta tanto vorrei che la stessa attenzione fosse rivolta alla mia terra. Da ieri in provincia di Caserta, signor Presidente, lavora la Commissione antimafia, si tratta di una provincia che occupa quasi la metà del lavoro della Direzione distrettuale antimafia della regione Campania.

Io e il senatore Tommaso Sodano abbiamo presentato interrogazioni in quanto in provincia di Caserta vi è una situazione analoga a quelle delle acciaierie di Terni: alla Finmek-Access di Santa Maria Capua Vetere 700 lavoratori non ricevono il salario, 700 famiglie sono senza reddito e senza sostentamento.

Vorrei al riguardo, da parte di quest'Aula e soprattutto da parte dei parlamentari del Mezzogiorno, un'attenzione maggiore verso il Sud.

Percepisco un disagio: oggetto della nostra discussione dovrebbe essere il declino industriale del nostro Paese piuttosto che la riforma costituzionale. In questo declino industriale vi è sicuramente una pagina nera per il Sud; «Il Mattino» di oggi riporta che 2.500 lavoratori in questo mese potrebbero perdere il posto di lavoro.

Dai parlamentari del Sud vorrei un momento di solidarietà nei confronti di questi lavoratori. Oggi si pensa troppo ai grandi poteri, che sono a Roma e al Nord; da oggi in poi auspico una maggiore attenzione per il Sud. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, non so se raccolgo pienamente la richiesta del senatore Pascarella perché non sono un parlamentare del Sud; sono un parlamentare del Nord, ma sono anche un operaio e credo che sia profondamente vero quanto ha detto il collega: l'attenzione giunge spesso alle fabbriche più importanti, alle fabbriche del Nord Italia, a stabilimenti di grande rilevanza, come le acciaierie di Terni, ma si rischia di non prestare la stessa attenzione alle drammatiche situazioni del lavoro nel Mezzogiorno.

Non vi è ombra di dubbio che il fenomeno sia generalmente diffuso: è molto difficile nascondere il reale declino produttivo e industriale del nostro Paese; negarlo, come fa qualche Ministro della Repubblica, significa non metterci nelle condizioni di affrontare seriamente la situazione.

Anche altre realtà nel Paese non trovano un'adeguata risposta proprio dal punto di vista del sostegno di appropriate politiche industriali, ma il Governo sembra teorizzare che non debba esservi più alcuna politica industriale. Della stessa realtà della FIAT, di cui ci siamo occupati fino a qualche mese fa nelle Aule parlamentari e in Senato in più di un'occasione,

anche grazie al presidente Pera, oggi non si vuole neppure parlare. Si pensa che le situazioni siano risolte, ma non lo sono. Siamo di fronte al rischio di una vera e propria insorgenza sociale.

Mi chiedo se non valga la pena, oltre che accogliere la richiesta del senatore Pascarella, prestando adeguata attenzione alle problematiche industriali e alle vere e proprie rivolte che si stanno manifestando nel Mezzogiorno, di promuovere un'inchiesta reale, presso le Commissioni competenti, sulle condizioni del lavoro in questo Paese.

Sono troppo numerose le realtà abbandonate a se stesse; da ciò derivano le possibilità di reclutamento diretto della manovalanza mafiosa o camorristica e da ciò deriva anche la disperazione. Nella mia fabbrica c'è stato un ennesimo suicidio di un lavoratore messo in cassa integrazione, ma non ne abbiamo avuto notizia sui giornali perché sembra ormai «normale» che la disperazione si manifesti in queste forme.

Noi abbiamo il dovere politico di intervenire su queste realtà, di discutere delle possibili soluzioni; sembra invece che l'interesse stia andando altrove. Abbiamo bisogno di prendere in considerazione le problematiche che sono state sollevate perché gli episodi dell'ILVA di Cornigliano...

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, non si può aprire un dibattito, la prego di concludere.

MALABARBA (*Misto-RC*). Non sto facendo un dibattito, sto concludendo. Sto motivando le ragioni per cui, non essendovi all'ordine del giorno alcun dibattito sull'argomento, l'unica possibilità che ci resta è intervenire incidentalmente all'inizio della seduta sull'ordine dei lavori. Qualcuno ci ascolterà, magari lei, Presidente.

Sto formulando al Presidente del Senato una richiesta precisa. Queste tematiche sono oggetto di mozioni che però non sono inserite all'ordine del giorno: non porre adeguata attenzione a certe questioni è un problema che riguarda la maggioranza e a volte anche le opposizioni.

Ho fatto cenno a Cornigliano perché quei lavoratori, che hanno gli stessi problemi dei lavoratori di Terni, rischiano di essere accusati di sovversivismo a fronte di una situazione drammatica.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, i termini sono ormai espliciti e ben chiari. La prego di concludere.

MALABARBA (*Misto-RC*). Se lei non mi avesse interrotto, avrei concluso.

PRESIDENTE. Non la sto interrompendo, la sto richiamando.

MALABARBA (*Misto-RC*). Presidente, insisto nel dire che questo è l'unico spazio che ci è dato per parlare di questi argomenti. Non le sembra una cosa grave?

PRESIDENTE. Lei ha sollecitato un ordine dei lavori che includa anche questo tipo di argomenti. È chiarissima la sua richiesta, che deve essere trasferita alla Conferenza dei Capigruppo; credo che in quella sede verranno prese in considerazione le sollecitazioni che lei richiama.

MALABARBA (*Misto-RC*). Vorrei concludere la frase: trovo scandalosa la dichiarazione di qualche Ministro della Repubblica, secondo cui c'è un problema di ordine pubblico in relazione alle mobilitazioni degli operai dell'ILVA di Genova. Solo se noi affrontassimo le questioni di politica industriale seriamente in quest'Aula potremmo poi dire se questa o quella manifestazione è sopra le righe. Vedo che lei ha raccolto la mia sollecitazione e immagino che presto potremo discutere di questo, altrimenti riprenderò la parola per dire le stesse cose. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e del senatore Zancan*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, intervengo per associarmi alle richieste fatte dai colleghi Pascarella e Malabarba che mi hanno preceduto.

Infatti, specialmente nella mia Regione, da Casalnuovo a Santa Maria Capua Vetere (che è stata richiamata), è uno stillicidio continuo di chiusure industriali, di dismissioni e di privatizzazioni che incidono molto negativamente sul tessuto socio-economico della Campania e del Sud in generale.

Di qui la mia adesione alla richiesta, formulata dai colleghi, di svolgere un dibattito sulla politica industriale nel nostro Paese, con particolare riferimento alla realtà meridionale.

### **Sulla scomparsa del dottor Antonino Abbate**

\* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che questa notte è deceduto il dottor Antonino Abbate. Non so quanti di voi l'abbiano conosciuto, ma credo che sia stata una delle personalità legate alle istituzioni che hanno dato un contributo straordinario alla tenuta democratica del nostro Paese.

Ho conosciuto il dottor Abbate quando era un giovane pretore a Camerino, dove io insegnavo filosofia del diritto.

Poi egli venne a Roma e si occupò dei principali processi nella terribile stagione del terrorismo in Italia. È stato giudice nel processo contro

gli appartenenti ai Nuclei armati proletari e nel processo ad Ali Agca per l'attentato al Papa; in quello a carico dei 63 esponenti delle Brigate Rosse per la strage di via Fani e l'omicidio di Aldo Moro; nel processo del 7 aprile; poi, come procuratore generale, in quello a carico di Barbara Balzerani per l'omicidio Tarantelli; nel processo per gli omicidi e la rapina di via Prati di Papa a Roma. I più difficili, complessi e terribili processi che sono stati discussi avanti l'autorità giudiziaria di Roma.

Vorrei dire, per quanto l'ho conosciuto, che egli è stato un magistrato saggio, equilibrato, rigoroso e integerrimo. Proprio in questo momento, in cui si discute tanto di problemi di giustizia e di magistratura, credo che egli sia un modello al quale tutti dobbiamo avere attenzione e ammirazione. È stato un magistrato che ci manca per l'impegno profuso nell'Associazione nazionale magistrati di cui è stato presidente, e nell'attività giudiziaria. Ma soprattutto vorrei fosse ricordato per quanto, con la sua condotta di magistrato integerrimo e rigoroso, ha dato alla democrazia del nostro Paese e al rafforzamento delle nostre istituzioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U, Mar-DL-U, FI e UDC*).

PRESIDENTE. Senatore Calvi, per quanto mi riguarda, e credo a nome di tutta l'Assemblea, mi associo al cordoglio per la scomparsa del magistrato, presidente Antonino Abbate.

**Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione**

**(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione**

**(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica**

**(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo**

**(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario**

**(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere**

**(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione**

**(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale**

**(1350) D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione**

(1496) *MASSUCCO ed altri.* – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri.* – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri.* – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO.* – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI.* – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

**(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione**

**(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale**

**(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione**

**(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale**

**(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale**

**(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 5 febbraio è stato approvato l'articolo 5. Ricordo altresì che sono stati accantonati l'articolo 3 e gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, nella seduta pomeridiana del 4 febbraio scorso, su richiesta di alcuni colleghi, è stato disposto l'accantonamento del fondamentale articolo 3 del disegno di legge, che riguarda la natura e la struttura del Senato nel nuovo contesto costituzionale.

Come relatore sul disegno di legge, ho presentato l'emendamento 3.1000, di cui ritengo utile illustrare il senso in modo che si possa percepire l'orientamento complessivo sulla questione del Senato, comprendendo che si tratta di una scelta non banale. Sarei altresì lieto che i colleghi presentatori dei 22 subemendamenti – alcuni dei quali di completamento del mio emendamento in termini di norme transitorie; altri di fatto alternativi come modello istituzionale – li illustrassero.

Mi sembra, infatti, opportuno che il Senato della Repubblica, prima di dar vita ad una riforma costituzionale così impegnativa, che prevede un sistema bicamerale non più perfetto, si pronunci sapendo che molte e diverse sono le opinioni all'interno dei Gruppi politici; mi permetterei anzi di dire che nessun Gruppo è in grado di esprimere un'opinione univoca su una materia come questa. Quindi, è opportuno che vi sia per tutti la percezione delle alternative di cui si discute.

Chiederei dunque ai colleghi che prenderanno la parola la cortesia di non limitare il loro intervento, puntualmente, al subemendamento che illustreranno, ma di indicare anche il modo in cui le ipotesi prospettate si combinano con l'idea di Camera e con il modello istituzionale, affinché il Senato non voti per emendamenti al di fuori del contesto complessivo.

Lo dico perché mi sembra che la materia, molto importante e con riferimento alla quale l'esigenza di approvare una riforma costituzionale è stata indicata come necessaria conclusione di una transizione politica iniziata nel 1994, non tratti una questione banale.

Ho detto più volte che quello in Commissione l'ho sempre considerato un dibattito su un testo non blindato sui temi fondamentali; mi sembrava di ritenere e ritengo ancora condivise alcune questioni di prospettiva. Quello in Aula è stato un dibattito significativo e, anche alla luce di quanto in esso ascoltato, sono stati da me presentati, come relatore di maggioranza, alcuni emendamenti. Vorrei che lo stesso accadesse a proposito della natura del Senato federale.

Il Senato ha già votato i primi articoli, in particolare l'articolo 1, che istituisce il «Senato federale». È importante capire che dobbiamo accingerci a votare altri articoli che riguardano la struttura del Senato avendo presente che è stata approvata una norma che definisce il Senato come «Senato federale».

Lo dico perché l'emendamento 3.1000, da me presentato, noto come l'emendamento della contestualità tra elezioni del Senato ed elezioni dei Consigli regionali, è parte della cultura istituzionale che tende a fare del Senato un soggetto federale.

Ho già detto che ci si può orientare (a mio giudizio, non pretendo di essere depositario della verità, almeno su tali questioni) verso un Senato federale quanto alle competenze che svolge o quanto alla sua stessa costituzione; mi sembra comunque difficile poter definire federale un Senato quanto alle competenze se non vi è un ragionevole raccordo con il territorio.

La Commissione aveva licenziato un testo che prevedeva un raccordo con il territorio del Senato federale, quanto alle competenze esercitate e

non alla struttura, articolato in tre diverse modalità (lo dico perché l'emendamento 3.1000 è stato presentato a conclusione di una riflessione complessiva). Innanzitutto, si prevedeva che insieme ai senatori eletti direttamente, votassero i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei Consigli regionali, quando il Senato è chiamato a deliberare su materie di interesse nazionale su richiesta del Governo; quando si eleggono i giudici costituzionali di competenza del Senato; quando si eleggono i componenti del Consiglio superiore della magistratura di competenza del Senato.

In secondo luogo, si istituivano le Assemblee territoriali di coordinamento, chiamate ad esprimere un parere al Senato, che svolge la funzione di organo legislativo sui principi fondamentali delle materie concorrenti sui disegni di legge concernenti la determinazione degli stessi.

Infine, per l'elezione del Presidente della Repubblica era previsto un numero di elettori molto rilevante: deputati e senatori e 150-160 rappresentanti delle autonomie locali.

Il modello di Senato federale, basato sulle competenze e raccordato al territorio che veniva dalla Commissione, aveva queste caratteristiche.

Le Assemblee territoriali di coordinamento sono state considerate inaccettabili in via di principio, perché costitutive del cosiddetto Parlamento della Padania. Non ho condiviso questa opinione; ho però preso atto della circostanza che si era creata l'opinione che così fosse, per cui è venuto meno quel tipo di collegamento con il territorio.

In alternativa, è stata indicata da esponenti della maggioranza (il collega Calderoli, in particolare) l'eventualità che del Senato federale facciano parte a pieno titolo, quindi come senatori, i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome.

È un'ipotesi che va accolta e capita per il fatto che i presidenti delle Giunte regionali non sono considerati esponenti del territorio e basta: sono gli unici esponenti del territorio eletti su base regionale. Tutti gli altri esponenti del territorio (sindaci di grandi o piccole città, presidenti di Provincia, consiglieri regionali, presidenti dei Consigli regionali) non sono eletti su tutto il territorio regionale.

Non ci si è mossi, quindi, verso ipotesi di Senato misto (presidenti di Giunte regionali più altri), ma sul piano di un Senato formato da persone elette direttamente come senatori, non indicando l'ambito territoriale di riferimento, o comunque elette sull'intero territorio regionale.

In questo arco di ragionamento, nella discussione in Aula è stata posta la questione che il modello presentato fosse insufficientemente definibile «federale», nonostante tali novità. Di fronte a questa denunciata insufficienza di raccordo territoriale, si è ritenuto opportuno sciogliere il nodo della composizione del Senato mantenendo sempre l'elezione diretta dei senatori, prevedendo che l'elezione diretta, anziché – come indica il testo proposto dalla Commissione – avvenire senza alcun collegamento con la Camera o con i Consigli regionali, avvenga contestualmente all'elezione dei Consigli regionali, così che si abbia un raccordo con il territorio.

L'emendamento 3.1000 da me presentato conclude quindi, per così dire, un ragionamento di collegamento territoriale, non indica un modello

mai pensato prima. Chiederei dunque la cortesia a coloro che interverranno di dire, come singoli senatori e come parti politiche di riferimento, se si vuole il raccordo con il territorio perché il Senato sia definibile federale, oppure no. Se non lo si vuole, ovviamente non bisogna fare aggiunte di alcun tipo: al massimo, c'è da togliere qualcosa.

Se si vuole un Senato definibile federale in quanto raccordato con il territorio, le possibilità sono sostanzialmente tre. La prima è rappresentata dal modello tedesco del *Bundesrat*, in cui non ci sono più senatori eletti direttamente. Dico chiaramente che questo modello la maggioranza lo ritiene non componibile con la propria affermazione della preferenza di senatori eletti direttamente. Lo specifico perché il modello del *Bundesrat* è stato ripetutamente affermato e nessuno può negare che sia un modello di Senato federale.

La seconda possibilità è quella di un Senato cosiddetto misto, in cui una parte è eletta direttamente e l'altra no. L'orientamento della maggioranza è istintivamente contrario a questa eventualità, ritenendo molto difficilmente accettabile l'ipotesi di un'Assemblea legislativa nella quale una parte sia eletta dai cittadini a seguito di normale campagna elettorale e un'altra significativa parte – non una spruzzatina, per così dire – provenga da organi deputati ad altri compiti. Comunque, si tratta di un'ipotesi ripetutamente affermata anche in Aula. Sono stati prospettati vari modelli di Senato misto, con una parte di senatori eletti direttamente a seguito di campagne elettorali individuali e un'altra parte no.

La terza possibilità è la contestualità con l'elezione dei Consigli regionali, che non conosce modelli stranieri. La maggioranza ha indicato tale modello perché lo ritiene coerente con la scelta di fondo dell'elezione diretta dei senatori, ovviamente ponendosi un problema non semplice di norme transitorie.

L'ho detto all'inizio: occorre capire se si vuole che i senatori in carica oggi siano chiamati ad essere votati insieme ai Consigli regionali di rispettiva appartenenza territoriale (come tutti sappiamo, i Consigli regionali sono eletti con scadenze molto diverse), o se si preferisce invece un allineamento di tutti i Consigli regionali ad una data stabilita alla quale far eleggere contestualmente i componenti del Senato.

La contestualità con il Consiglio regionale comporta un problema serissimo di norme transitorie. Lo si può affrontare in questa sede, ovviamente stabilendo in che modo le funzioni del Senato eletto in tal modo sarebbero ancora componibili con la governabilità del sistema (considerazioni non banali fatte ancora oggi dal Presidente del Senato), oppure rinviando il problema ad altra disciplina costituzionale.

Bisogna sapere, però, che non vi è nessuna conseguenza automatica dello scioglimento del Consiglio regionale: questo infatti non comporta l'automatica decadenza dei senatori eletti in quella Regione, lo si può stabilire, ma non è cosa ovvia. Se lo si ritiene necessario, lo si può prevedere, ma con una legge costituzionale; se invece lo si vuole ora, occorre sciogliere adesso questo nodo.

In conclusione, chiedendo scusa per il tempo adoperato, ritengo che il pomeriggio sia utilmente destinato ad un chiarimento corale pubblico tra di noi su una questione molto importante, alla luce della quale l'orientamento del Senato sulla riforma costituzionale diventa conclusivo rispetto al modello, che può essere in parte nella riforma della Costituzione e in parte rimesso ad altra legge costituzionale; non si può però non avere un modello.

Ho detto, e ripeto, che questo è lo spirito con il quale la maggioranza partecipa al dibattito. Lo spirito costituente non è qualcosa di impalpabile; richiede un confronto su modelli sui quali ci si può trovare d'accordo. Mi sembra difficile, non impossibile, un'intesa su un modello che non prevede l'elezione diretta dei senatori; mi sembra complicato un raccordo con un modello di Senato nel quale non vi siano più senatori eletti.

È importante, però, che questo emerga nel modo più lineare possibile, perché in Commissione se ne è molto discusso e ho avuto l'impressione che la discussione non si sia conclusa con un modello. Se non ho ben interpretato, sono pronto a considerare ora ipotesi diverse; mi sembra che la solennità del dibattito in Aula su un tema fondamentale come questo possa ragionevolmente consentire di giungere ad una conclusione politica al di fuori del voto sui singoli emendamenti, che considererei improprio.

Ritengo opportuno un dibattito serio sulle indicazioni contenute nell'emendamento 3.1000 e nei subemendamenti e che ci si possa poi riservare una riflessione sulle questioni da affrontare. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, per incardinare la sua proposta nella dimensione procedurale, le pongo un quesito. Ora si passerà all'illustrazione degli emendamenti da lei citati, nel corso della quale avverrà un ampio dibattito; gli emendamenti all'articolo 3 non saranno comunque sottoposti al voto: è questa la sua proposta?

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, lei è notoriamente troppo intelligente per non aver capito che questa è la proposta. Il fatto che lei me l'abbia chiesto mi consente di dire che proprio questa è la richiesta.

Ho così illustrato l'emendamento 3.1000.

PRESIDENTE. Certo, certo!

D'ONOFRIO, *relatore*. Chiedo, ancora una volta, ai presentatori dei subemendamenti la cortesia di illustrare le proprie proposte nel contesto di un discorso generale.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, il relatore D'Onofrio ci ha invitato ad una riflessione assolutamente fondamentale in questo momento, perché mettere mano a istituzioni fondamentali della Costituzione come il Senato richiede attenzione e riflessione da parte di tutti.

A me spiace non aver sollevato la questione che pongo adesso quando ha cominciato a parlare il senatore D'Onofrio. Sono stato estremamente attento, credo di avere seguito parola per parola il suo intervento, ma mi è costato molta fatica per il brusio che c'è in Aula. Allora, se fosse possibile, almeno in questa occasione... (*Commenti del senatore Pastore*)... non tutti siamo forniti dell'auricolare, collega Pastore.

Dicevo, se fosse possibile, almeno in questa occasione, chiedere ai colleghi – ripeto, mi spiace non averlo fatto quando ha cominciato a parlare il senatore D'Onofrio – non voglio dire attenzione, perché non la si può imporre a nessuno, ma almeno un po' di silenzio durante gli interventi e poi per il parere del relatore, nel quale lo pregherò di riprendere alcuni argomenti perché non sono sicuro che tutti siano riusciti ad ascoltarlo (io ero avvantaggiato essendo seduto in prima fila).

È un invito – che rivolgo anche a me stesso – all'autodisciplina in questa fase. In un'occasione di questo genere se vi è la necessità di fare qualche conversazione urgente sarebbe opportuno andare a farla fuori per poi rientrare. Vorrei che il nostro lavoro di oggi, proprio nello spirito che il relatore ha chiesto, fosse svolto con il massimo di concentrazione possibile.

Chiedo scusa per non aver effettuato questo richiamo prima che parlasse il relatore, dal momento che sarebbe stato utile.

PRESIDENTE. Il senatore Bassanini è estremamente attento all'andamento dei lavori dell'Aula. Tuttavia, debbo confessare che io sentivo e, quindi, ne deriva che c'erano le condizioni perché sentissero anche gli altri colleghi; altrimenti sarei intervenuto con un richiamo, come sono solito fare, talvolta in maniera persino un po' puntuta e pignola.

In ogni caso, prendiamo atto che il senatore Bassanini ha questa esigenza uditiva e naturalmente non possiamo che associarci tutti al suo invito ad ascoltare con attenzione su un tema di tanto rilievo.

Procediamo, dunque, all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Come i colleghi sanno, nel quadro di questa illustrazione possono intervenire sui quesiti posti da parte del relatore senatore D'Onofrio circa la scelta dei modelli, esprimendosi quindi anche su aspetti più generali, ma sempre prendendo le mosse formalmente dagli emendamenti presentati.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 3.7, che propone di sopprimere l'articolo, ha una ragione di fondo. Il relatore ha detto che l'attuale testo è ispirato al principio del federalismo per materie: mi chiedo che federalismo sia, se non ci sono i soggetti che si federano. È evidente come il federalismo per materie non possa esistere e d'altronde

lo stesso relatore lo ha riconosciuto dicendo che qualche aggancio specifico con il territorio ci vuole.

Ciò che mi ha imposto di presentare questo emendamento è il fatto che l'attuale Senato ha più poteri del futuro Senato federale, se la rappresentanza delle popolazioni regionali avverrà come previsto nel disegno di legge in esame. In realtà, chiamando federale il Senato, impoveriamo il potere dei rappresentanti delle popolazioni regionali; infatti, al Senato viene tolto potere sulla questione di fiducia, sul bilancio e su molti altri argomenti. Se dovessimo pronunciarsi su quale situazione sia più federale per competenza o per materie, dovremmo dire che lo è più l'attuale rispetto a quella suggerita dal disegno di legge in titolo.

Con l'emendamento 3.8 propongo di sostituire l'articolo 3 con altro testo. Possiamo prendere ad esempio il processo di costruzione europea, che si sta federando (non è riuscita, ma c'era questa ipotesi): c'è una rappresentanza dei popoli ed una degli Stati che si federano.

C'è anche l'esperienza del passato, per cui dove esiste una federazione c'è per forza la rappresentanza degli enti federati in una delle Camere, mentre l'altra può costituire una rappresentanza complessiva della popolazione dello Stato. Se così è, non può che essere l'ente che si federa a nominare, eleggere e farsi rappresentare nella Camera (prima o seconda) che rappresenta gli enti federati.

Ho letto la proposta del senatore Vitali che ripercorre più o meno l'esempio del *Bundesrat*; preferisco l'elezione da parte dei consigli regionali, ma non c'è dubbio che senza la presenza degli enti federati non si può parlare di Senato federale.

Si è ventilata anche l'ipotesi di una rappresentanza dei sindaci di grandi Comuni o di altre autonomie; si tratta di un altro modello, del Senato delle autonomie. Il Senato federale invece vede per forza la presenza degli enti che si federano e se questi sono le Regioni, e in Italia non può che essere così, devono essere i Consigli regionali ad eleggere i loro rappresentanti nel Senato federale.

Ho anche suggerito che questa elezione non avvenga tenendo conto del premio di maggioranza, che nei Consigli regionali è attribuito in funzione delle attuali leggi che prevedono una sorta di attenzione alla governabilità. Deve essere una rappresentanza regionale che tenga conto effettivamente della distribuzione dei consensi all'interno della popolazione regionale.

Ho visto un subemendamento presentato al riguardo dal senatore Basanini, che tende a rafforzare in qualche misura il federalismo perché dà un maggior peso alle Regioni. Sarei d'accordo con questa linea qualora, anche se è del tutto teorica, essa venisse scelta.

Con l'emendamento 3.305 si vuole introdurre il principio della proporzionalità a prescindere dal modello di federalismo che si sceglie. Infine c'è la critica alla riduzione, sempre in un modello che non sia quello federale da noi proposto, del numero dei senatori da 315 a 200.

Non si capisce quali siano gli inconvenienti attuali del funzionamento di questo ramo del Parlamento, cosa avremmo in più riducendo di un terzo

la presenza dei parlamentari. Avremmo certamente delle aree meno rappresentate, avremmo opinioni politiche meno rappresentate o del tutto non rappresentate: mi domando se è questo che occorre veramente o se non sia più utile invece mantenere un livello minimo all'interno di ciascuna Regione per rappresentare le varie opinioni presenti a livello regionale, pur con la soglia naturale che deriva dal limitato numero di persone da eleggere. A ciò tende l'emendamento 3.9.

Sull'emendamento 3.1000, esprimo una mia opinione personale, come il relatore ed il mio Gruppo sanno. Lo ritengo un passo in avanti rispetto al testo proposto dal Governo, perché rafforza il legame con la rappresentanza regionale, ma a mio avviso non è sufficiente anche se preferibile rispetto al testo governativo.

\* MANCINO (*Mar-DL-U*). Onorevole Presidente, colleghi, mi collegherei al discorso di carattere generale fatto dal senatore D'Onofrio, sia pure all'interno dell'illustrazione di un emendamento specifico, il 3.16. Ritengo che sarebbe incongruo dal punto di vista temporale ma anche dal punto di vista del risultato, illustrare emendamento per emendamento e rimanere coerente. Molti colleghi presentatori di emendamenti offrono all'Assemblea soluzioni diverse, anche apparentemente contraddittorie.

Anche chi parla è firmatario di emendamenti che o sono soppressivi della proposta del Governo o si inseriscono all'interno di un ragionamento più generale che è stato svolto nel corso della discussione generale.

Vorrei tentare di offrire una soluzione sulla base di una valutazione complessiva dell'opposizione. Noi abbiamo preso le mosse dalla bozza Amato e abbiamo articolato i nostri emendamenti con riferimento al contenuto di quel documento e in base a ciò che è emerso durante la discussione in Commissione; siamo stati coerenti rispetto a quella impostazione.

Convengo che l'istituzione Senato può essere guardata in tantissimi modi; uno appare il più semplice: sulla base dell'esperienza di alcuni Paesi aventi un ordinamento federale, siamo spinti a scegliere quello che può corrispondere meglio all'esperienza e alla storia del nostro Paese: intendiamo tenere presente l'esperienza del bicameralismo paritario, l'attuazione delle Regioni nel 1970, l'attribuzione di funzioni amministrative alle Regioni e la modifica sostanziale del Titolo V della seconda parte della Costituzione.

Il titolo V della Costituzione pone problemi non irrilevanti – non vorrei ripetere l'aggettivo «non banali» spesso impiegato dal senatore D'Onofrio – e introduce, a ragione o a torto, dal punto di vista del costituzionalismo moderno, una sorta di Stato federale da costruire. Quello del Titolo V fu il primo passo; ne stiamo compiendo un altro con l'esame del disegno di legge del Governo. Può apparire congrua o esagerata l'attribuzione al Senato dell'aggettivo «federale», ma di un modello diverso da quello vigente dobbiamo discutere.

In Aula è emersa comunque l'esigenza di dare vita ad un Senato federale che, proprio in quanto tale, si differenzia sostanzialmente e formalmente dalla Camera dei deputati. Abbiamo discusso; la maggioranza ha

votato a favore, l'opposizione, non tutta, ha votato contro; si è votato per un assetto di Senato che tenga conto non soltanto dell'articolazione istituzionale sul territorio ma anche dell'esigenza di venire a capo di una questione che fu molto dibattuta nella fase dell'Assemblea costituente.

In quella sede vi era chi non voleva il bicameralismo, chi voleva il bicameralismo a funzioni differenziate, chi voleva un Senato rappresentativo di arti, mestieri e professioni, chi voleva la composizione mista; alla fine, nella difficoltà di arrivare ad una conclusione che tenesse conto dell'articolazione istituzionale sul territorio, emerse il Senato copia conforme dell'altro ramo del Parlamento, salvo i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica, e i senatori a vita che avevano avuto responsabilità di suprema magistratura dello Stato.

Fino alla modifica del Titolo V abbiamo avuto un assetto di bicameralismo paritario, che ha svolto un ruolo importante dal punto di vista del raffreddamento delle proposte di legge; dal punto di vista della coerenza sistemica dopo l'attuazione delle Regioni è mancato qualcosa alle nostre istituzioni.

Come differenziare il ruolo del Senato e in che modo possiamo disciplinarne ruolo e funzioni, è oggetto di questa discussione, che cade proprio nel momento in cui dobbiamo valutare nel suo insieme l'articolo 3, con tutti gli emendamenti aggiuntivi o sostitutivi che sono stati presentati in Aula.

Vorrei far notare ai colleghi e al relatore che le ipotesi che sono state poste dinanzi a noi sono varie. Una è di tenere conto del fatto che il Senato, per essere federale, non può non rappresentare anche le istituzioni territoriali, in questo modo privilegiando una sua composizione mista. Ancora. Un Senato sulla base dell'esperienza tedesca è possibile dal punto di vista teorico, ma è impossibile dal punto di vista della fattibilità; penso onestamente che questa è una ipotesi del terzo tipo.

Siamo, colleghi, negli anni Duemila, abbiamo vissuto l'esperienza del regionalismo e mi chiedo se sia ipotizzabile che 315 senatori possano diventare così imparziali da configurare un Senato espressione delle sole Regioni. Non avrei alcuna difficoltà, sulla base della mia anzianità di presenza in Parlamento, a sostenere da noi l'assetto del *Bundesrat*. Personalmente voterei a favore della soluzione *Bundesrat*.

Se vogliamo essere corretti nel dibattito all'interno di questa Assemblea, dobbiamo convenire sul fatto che non basta la posizione personale di ciascuno di noi: bisogna guardare alle esperienze che ciascuno ha vissuto nel rapporto con il territorio e sul piano parlamentare. Credo che faremmo torto all'intelligenza di ciascuno di noi se sostenessimo un'ipotesi di Senato tedesco. Chi lo voterebbe?

Esclusa questa ipotesi (se è di terzo tipo, come da me qualificata), bisogna chiedersi come si possa collegare il Senato alle istituzioni territoriali. È sufficiente, colleghi, il collegamento con le elezioni regionali, prevedendo l'elezione dei senatori contestualmente ai Consigli regionali? Basta questo collegamento per sentirci convinti d'aver imboccato la strada giusta? E l'istituto regionale è il solo livello istituzionale di riferimento

per dare vita al Senato federale o abbiamo invece bisogno anche di altro: dei sindaci, dei presidenti delle amministrazioni provinciali?

Si tratta di questioni aperte dinanzi a noi: dire che il Senato è composto di 200 senatori, anziché di 315, non ci porterebbe a ripetere l'esperienza che vissuta dai Costituenti negli anni 1946-1947, fino all'approvazione della Carta costituzionale? (*Richiami del Presidente*).

Presidente, sono purtroppo a solo un terzo del mio intervento. Le chiedo scusa, vorrà dire che prenderò la parola, ma non so se potrò farlo, per illustrare successivamente altri miei emendamenti.

PRESIDENTE. Avendo concesso due minuti al presidente Mancino oltre al tempo previsto, mi trovo nelle condizioni di dover scampanellare. Tuttavia, nel corso della illustrazione degli emendamenti, può senz'altro accordarsi con altri colleghi perché continui lei stesso l'illustrazione e quindi sviluppi le sue argomentazioni.

Mi rendo conto del problema, perché in verità il collega relatore ci ha invitati a riaprire su tale questione cruciale la discussione generale, però, mi trovo vincolato all'*iter* procedurale, quindi alla fase dell'illustrazione degli emendamenti. Figuriamoci se ho il proposito di strozzare indiscriminatamente il dibattito. Debbo, però, iscriverlo all'interno della forma e del momento in cui si trova l'*iter* del provvedimento.

Quindi, se non vi sono obiezioni, presidente Mancino, lei può illustrare emendamenti di altri colleghi, per esempio, l'emendamento 3.45 a prima firma del senatore Petrini e successivamente il 3.502 del senatore Cavallaro.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le chiedo scusa. Non sarò certamente io il senatore che chiederà un'attenzione particolare. Mi rendo conto che, illustrando gli emendamenti disarticolati l'uno dagli altri, non andiamo incontro alla esigenza sottolineata, a mio avviso giustamente, dal senatore D'Onofrio: quando il relatore chiede di sapere della natura, del ruolo, della funzione del Senato, sto tentando di dare una risposta, possibilmente in tempi brevi.

Senatore D'Onofrio, delle due l'una: o sull'articolo 3 apriamo una discussione generale così che alla fine rinunciamo ad illustrare emendamenti presentati ma superati (potremmo attestarci soltanto su quelli ritenuti essenziali ai fini della definizione del ruolo del Senato) o non ne veniamo a capo.

Utilizzo, perciò, signor Presidente, il tempo che sarebbe stato a disposizione del senatore Petrini e dichiaro di parlare in sua vece. Se vado oltre i dieci minuti parlerò anche in sostituzione del senatore Cavallaro per la parte che riguarda l'assetto del Senato nel suo insieme. Ringrazio in anticipo i miei colleghi.

Veniamo al «contestualmente». Senatore D'Onofrio, il termine «contestualmente» dà l'impressione di collocare in una posizione non appropriata il Senato federale: dovremmo accettare di seguire territorio per territorio le sorti dei consigli regionali.

Dobbiamo approvare una norma costituzionale, non stiamo approvando una legge elettorale modificabile in qualunque momento, appena siamo dell'avviso del suo superamento. Stiamo disciplinando in Costituzione ruolo, natura, funzione del Senato. Il «contestualmente» con il consiglio regionale della parte di territorio competente, a mio avviso, dà al Senato un ruolo di ripiego: il Senato è Assemblea nazionale, capace di garantire equilibri interistituzionali oppure disarticolando sul territorio la composizione del Senato; il risultato sarà che ciascuno rappresenta quel territorio al di là della norma costituzionale relativa al divieto del vincolo di mandato.

Infatti, il mandato territoriale è il più forte vincolo che si possa attribuire a un senatore espressione insieme delle elezioni regionali e dell'elezione del Senato della Repubblica.

A parte la precarietà, a parte anche la eventuale temporaneità, a parte le condizioni politiche da Regione a Regione, ciascun senatore, entrando in quest'Aula, potrebbe non rappresentare per intero il Paese in relazione alle funzioni che al Senato vengono attribuite: leggi bicamerali, leggi per le quali c'è il concorso del Senato, anche se l'ultima parola dovrà spettare alla Camera.

Se parliamo delle garanzie, essendo il Senato privo di rapporto fiduciario con il Governo, è giusto che il Senato debba essere garante di equilibri, che prescindono dalle maggioranze politiche. Dovremmo escludere di eleggere organi costituzionali attraverso maggioranze assolute, che è la maggioranza politica che si forma soprattutto nell'altro ramo del Parlamento – Capo dello Stato, Presidenti di assemblee, Corte costituzionale o Regolamenti parlamentari.

Lei, onorevole Presidente, troverà negli emendamenti, anche a mia firma, una ipotesi di composizione mista del Senato: un Senato di 200 componenti, con i Presidenti delle Giunte regionali, più i sindaci dei capoluoghi di Regione, più altri – pochi, non molti – espressione dei Comuni e delle Province, eletti dai Consigli regionali delle autonomie presenti in ciascuna Regione. Questa composizione mista è il punto di arrivo di una riflessione di carattere più generale. Noi potremmo avere senatori *ratione muneris*, come alcuni sindaci, i Presidenti delle Giunte regionali.

Ad una più attenta riflessione (vado verso la conclusione), senatore D'Onofrio, perché non immaginare una circoscrizione elettorale di area vasta, ad esempio l'intero territorio regionale, dove, superate anche le previste incompatibilità, si possano contemporaneamente eleggere i senatori federali? Anche questo è un modo di avere un Senato espressione elettiva diretta e universale da parte dell'intero corpo elettorale.

Un aspetto mi preoccupa in maniera rilevante: se dovessimo avere un Senato formalmente collegato alle sorti della Regione, avremmo un Senato di rango inferiore. Vorrei non difendere i senatori, ma l'istituzione in sé: il Senato della Repubblica deve concorrere a formare le leggi dello Stato ed esprimersi anche relativamente all'interesse nazionale (come voi maggioranza avete scritto nel testo e avete proposto all'Aula per l'approvazione).

Voi, infatti, avete scritto che l'interesse nazionale verrebbe giudicato dal Senato affidandone l'eventuale annullamento al Capo dello Stato.

A parte la mia contrarietà al coinvolgimento del Capo dello Stato rispetto alle ipotesi di violazione dell'interesse nazionale, resto convinto che il Senato debba conservare un ruolo di prestigio; nel momento in cui fosse espressione solo del territorio, questo ruolo risulterebbe diminuito.

Se colleghiamo il senatore alle elezioni regionali e sottovalutiamo la proposta di composizione mista, credo che non abbiamo svolto tutta intera la riflessione, che pure il relatore ci ha stimolato a svolgere. Queste mie osservazioni vogliono essere un contributo che offro ai colleghi, al relatore e al Governo affinché si possa uscire dall'ambiguità della configurazione della istituzione Senato che ci sta a cuore. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC*).

PRESIDENTE. Colleghi, adesso prenderà la parola il senatore Villone, dopodiché affronteremo la discussione relativa all'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge recante: «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi». Affronteremo questo tema intorno alle ore 18; in tal senso mi vengono indicazioni da parte dei Gruppi parlamentari. Prego, senatore Villone.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, dopo di me il diluvio, è il caso di dire. Praticamente non si parlerà più di riforme istituzionali.

PRESIDENTE. Lei intanto ne parli per la parte che le compete.

VILLONE (*DS-U*). Io credo che sia molto utile questo momento di riflessione pacata, che mi pare stia anche tenendo un tono elevato e qualitativamente assai dignitoso, su un tema che a mio avviso rappresenta uno dei tre-quattro punti decisivi di questa riforma costituzionale.

Vorrei avviare la mia riflessione riprendendo un aspetto poc'anzi evidenziato dal senatore Mancino, il quale ha a mio avviso giustamente sottolineato che quando parliamo di «Senato federale» (correttamente il relatore ci ha invitato a ricordare che abbiamo già approvato questa definizione, per cui ora non possiamo prevedere cose incoerenti) dobbiamo ben capire che in realtà in quest'Aula, forse inconsapevolmente, stanno circolando due letture, due diversi significati di esso.

Stiamo usando il termine «federale» talvolta nel senso della mera rappresentanza di interessi territoriali, talvolta invece nel senso di una funzione che è federale in quanto espressione del tutto. Vorrei ricordare ai colleghi che quando ci riferiamo allo Stato federale e ai suoi organi parliamo, per definizione, di qualcosa che non esprime parti, ma il tutto. L'interesse federale – come la legge federale – è quello che mette insieme tutte le parti, tutti gli elementi costitutivi di un organismo complesso.

Se guardiamo all'esperienza dei sistemi federali vediamo entrambe queste possibili soluzioni. Abbiamo sistemi nei quali la Camera federale è essenzialmente una Camera di concertazione territoriale, di rappresen-

tanza territoriale di interessi, e ne abbiamo altri in cui invece il «federale» è letto prevalentemente nel senso dell'espressione di una funzione nazionale che riguarda l'intero.

Il *Bundesrat* è un esempio del primo tipo, in quanto è essenzialmente una Camera di concertazione territoriale; il Senato degli Stati Uniti è un esempio del secondo tipo, per lo meno nella mia lettura.

Voglio ricordare ancora che è tipico che nei sistemi federali le politiche della Federazione riguardano l'unità, riguardano l'intero, talvolta anche contro parte della stessa Federazione. Non sfugge a nessuno, per esempio, che tutta la grande legislazione antidiscriminazione razziale è stata federale, voluta dal Congresso federale contro l'opposizione di parti assai importanti della Federazione.

Quindi, quelli evidentemente non sono organi di mera concertazione territoriale, che non avrebbero mai potuto produrre una legislazione di quel tipo, cioè una legislazione di eguaglianza, una legislazione di unità, una legislazione avverso la quale c'erano posizioni politiche molto forti di Stati di non marginale peso all'interno della Federazione.

Dico ciò per chiarire che queste due letture sono entrambe possibili, sono storicamente entrambi verificabili in questo o quel sistema, dobbiamo decidere quale vogliamo.

Io personalmente, e credo la maggioranza dei colleghi e il centro-sinistra quando ha elaborato la proposta che tutti ormai conosciamo come documento Amato, abbiamo optato per una Camera che non sia di mera concertazione territoriale, di mera rappresentanza di interessi territoriali.

Vorrei brevemente spiegare perché ritengo sia giusto aver fatto questa scelta. Penso – e credo che questa mia considerazione sia stata condivisa da molti – che una Camera di mera concertazione territoriale, in cui c'è una dialettica orizzontale tra interessi territoriali, in un Paese diviso come il nostro sia pericolosa: in un Paese strutturalmente diviso nella sua realtà socio-economica è chiaro che non sarà mai una concertazione tra pari.

È questo il motivo per cui il sistema tedesco con il *Bundesrat* è andato in seria difficoltà quando sono entrati i *Länder* dell'Est; infatti, bisogna sapere che c'è stata forte tensione su quel modello istituzionale quando c'è stata l'unificazione delle due Germanie.

Quindi, l'idea che in questo Paese ci sia bisogno di una funzione federale nel senso del tutto, nel senso dell'unità, nel senso che non sia solo riducibile alla concertazione territoriale, credo sia ampiamente condivisa. Ma guardate, se anche non si condivide la posizione del centro-sinistra, che ha cercato di costruire un Senato come elemento strutturale di garanzia del sistema, quindi in sé una funzione nazionale, nella stessa proposta di maggioranza esiste una funzione del Senato che non è riconducibile alla concertazione territoriale.

Quando si affida, appunto, la definizione dei principi fondamentali, delle materie – come ricordava il senatore Mancino –, quando si affida la valutazione sull'interesse nazionale a questa Camera, è chiaro che non si può pensare sia una Camera di mera concertazione territoriale in

cui si giustappongono interessi territoriali tra i quali non si può pensare che in modo appropriato potrebbe svilupparsi una valutazione su ciò che è interesse nazionale. Diventerebbe – come è ovvio – una impropria trattativa per cui io oggi riconosco che la tua legge non fa danno all'interesse nazionale e tu domani riconosci che la mia legge non fa danno all'interesse nazionale, ma non ci sarebbe alcun vero momento di sintesi e alcun riconoscimento di quello che è nazionale.

Di qui la posizione del centro-sinistra, espressa nel documento Amato, per una forte funzione nazionale della Camera federale e di qui le conseguenze a cascata: il no largamente condiviso (salvo legittime opinioni dissenzienti ma direi nell'insieme certamente condiviso) ad una soluzione come la contestualità che certamente non sembra funzionale alla necessaria – a mio avviso e ad avviso dei colleghi – definizione della Camera federale come Camera che non è di sola concertazione territoriale.

Allora, il problema che ci troviamo davanti è come si fa a mettere insieme queste due connotazioni (comincerò a parlarne e se terminerò il tempo a mia disposizione con questo intervento, riprenderò la parola in occasione dell'illustrazione di altri emendamenti); come si fa a mettere insieme una funzione che sia una funzione nazionale effettiva della Camera e anche, come è ovvio, di rappresentanza di interessi territoriali? La composizione mista che abbiamo proposto nel documento Amato risponde a questo fine.

Ho colto un passaggio che giudico importante – lo voglio sottolineare – nell'esposizione del relatore quando ha detto che la maggioranza, in realtà, non è contraria alla composizione mista in quanto tale; o meglio, essa non assume la composizione mista: quando propone i presidenti, li propone in quanto espressione di tutto il territorio regionale.

Questo mi sembra un punto sul quale, effettivamente, ci può essere una riflessione, perché capisco che volendo avere un'equilibrata presenza delle due funzioni, l'una nazionale e l'altra di rappresentanza territoriale, quest'ultima si appoggi alla dimensione territoriale vera, che è poi la Regione.

Tuttavia, posso dire al relatore – e questo punto merita un'attenta riflessione perché capisco come da questo possa venire...

PRESIDENTE. Senatore Villone, prima che lei concluda vorrei dirle, siccome lei si è riservato di parlare nuovamente nell'illustrare un altro emendamento, che non è possibile intervenire due volte in sede di illustrazione degli emendamenti. Allora, anche nello spirito della sollecitazione venuta dal relatore, può eventualmente parlare per qualche minuto ancora, con il giusto equilibrio.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, pensavo di poter intervenire.

PRESIDENTE. No, non può intervenire due volte.

VILLONE (*DS-U*). Allora, signor Presidente, la ringrazio della cortesia se mi concede qualche altro minuto.

Tornando alla contestualità, se è vero come è vero quello che dice il relatore, dobbiamo pensare ad una dimensione effettivamente regionale. Tuttavia, la contestualità non fa per niente questo, perché riduce ad una dimensione che è quella effettiva del sistema politico regionale e al massimo provinciale perché, come il relatore sa, nell'elezione regionale la dimensione vera è quella del collegio a dimensione provinciale.

Allora l'argomento che pone il relatore è, a mio modo di vedere, un argomento in più contro la contestualità, perché certamente non porta alla dimensione regionale nel Senato, nella sua integrità e interezza.

Acquista pertanto peso l'argomento svolto dal senatore Mancino che ha richiamato quanto, tra l'altro, come il relatore ricorderà, è già emerso in Commissione, dal momento che in quella sede si fece cenno all'ipotesi di una circoscrizione unica regionale e sembrò un punto di grande interesse. Tra l'altro c'è un subemendamento da me presentato proprio in questa chiave, che richiamo – senatore D'Onofrio – a questo fine.

Nell'intervento del relatore colgo un invito a ragionare sulla dimensione regionale effettiva, un punto che mi sembra convincente; ad esempio, trovo convincente che siano i presidenti ad esprimere la dimensione regionale effettiva e che si debba ragionare su soluzioni che guardino comunque alla dimensione regionale nella sua interezza.

Allora, forse, questo può essere un elemento che ci aiuta a trovare una soluzione che deve essere tale da mettere insieme una forte legittimazione dei senatori e una forte vicinanza ai territori, entrambe le cose. Noi non facciamo gli interessi di alcuno e non favoriamo certamente le istituzioni di questo Paese se mettiamo in piedi meccanismi che agevolano una competizione verso il basso nella selezione del ceto politico.

Pertanto, se riusciamo a pensare meccanismi che alzano il livello e la qualità della competizione, che creano soggetti che esprimono forti legittimazioni riferite a tutta la Regione, ritengo che facciamo cosa utile.

Esprimo quindi ancora il mio interesse per quel passaggio che ha fatto il relatore relativo all'espressione dell'intera Regione; sottolineo come però questo oggi sia un elemento di ulteriore debolezza rispetto all'ipotesi della contestualità e sollecito a riflettere se non si possa definire meglio l'ipotesi mista che con i colleghi della sinistra, attraverso il documento Amato, abbiamo presentato come prevalente, o eventualmente anche considerare ipotesi come quelle emerse in Commissione e ora richiamate, relative ai senatori eletti in tutta la Regione come collegio unico.

### **Discussione e reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B**

PRESIDENTE. Colleghi, come ho detto precedentemente, affrontiamo ora la questione dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in materia di conflitto di interessi.

Ha facoltà di parlare il senatore Zanda per illustrare tale proposta.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di illustrare il senso politico e istituzionale con il quale insieme a sette colleghi ho chiesto, ai sensi del Regolamento del Senato, l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge concernente norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

Ritengo importante chiarire il motivo per cui l'opposizione è oggi costretta a sollecitare la discussione di un disegno di legge governativo, anzi di uno dei fiori all'occhiello del Governo, sul cui contenuto non concordiamo nel modo più assoluto. Si tratta di un disegno di legge che dovrebbe regolamentare il conflitto di interessi ma non lo fa e nonostante ciò è stato inspiegabilmente dirottato dalla maggioranza che lo ha presentato sul binario morto abitualmente destinato alle iniziative dell'opposizione.

Durante la campagna elettorale del 2001, per catturare il consenso, il candidato Silvio Berlusconi ebbe l'idea di rivolgersi agli elettori promettendo mezzo mondo: grandi opere pubbliche, meno tasse, disoccupazione dimezzata, giustizia giusta e frontiere chiuse ai clandestini. In questa valanga di impegni preelettorali brillava la promessa di regolamentare entro i primi cento giorni di Governo l'immenso conflitto di interessi di Berlusconi.

Che cosa sia il conflitto di interessi gli italiani lo hanno capito bene a loro spese: è il contrasto tra gli interessi privati di un uomo pubblico e gli interessi dello Stato e dei cittadini. Per un uomo di Governo essere o non essere in conflitto di interessi coincide con la sua amoralità o con la sua moralità politica.

L'idea di Berlusconi di presentarsi agli italiani promettendo qualsiasi cosa si è dimostrata buona visti i risultati elettorali; un'idea buona perché almeno la prima volta gli italiani si fidano. Infatti, si sono fidati dei cento giorni promessi da Berlusconi e lo hanno votato, ma stia attento Berlusconi: forse gli italiani sono politicamente degli ingenui, ma non tanto da non sapere che una volta si può anche sbagliare, due no.

L'attuale nervosismo della maggioranza, che lo stesso Berlusconi ha riconosciuto, deriva proprio dalla constatazione che gli italiani hanno capito i *bluff* del Governo e lo dimostreranno con le europee e le amministrative del prossimo giugno. Prima delle elezioni del 2001 nessuno ha chiesto a Berlusconi come esattamente avrebbe regolamentato il conflitto di interessi. Avrebbe fatto quello che si fa in tutte le democrazie? Avrebbe venduto Mediaset o avrebbe creato un *blind trust*? Così, pur essendo evidente che la promessa era vuota, gli italiani gli hanno creduto e lo hanno votato.

Ma già pochi giorni dopo le elezioni le intenzioni sono apparse chiare: nella presentazione del Governo al Parlamento non c'era più traccia dei famosi cento giorni, c'era soltanto una generica assicurazione che il conflitto di interessi avrebbe avuto una soluzione tempestiva. Ormai le elezioni erano passate, gli italiani avevano creduto a Berlusconi e avevano

votato, i cento giorni non servivano più tant'è vero che siamo arrivati a oltre mille.

È stato in questo contesto che l'onorevole Frattini ha iniziato a scrivere il suo disegno di legge; un lavoro che credo sia stato molto duro perché neanche per un giurista esperto come lui deve essere stato semplice inventare una disciplina del conflitto di interessi in grado di permettere a Silvio Berlusconi di continuare a fare quello che sta facendo da quasi tre anni: governare male l'Italia e, contemporaneamente, tutelare i suoi interessi.

Non voglio entrare nell'analisi del disegno di legge Frattini, credo che basti segnalarne la filosofia di fondo. Per prevenire il conflitto di interessi esso prevede una serie di incompatibilità tra cariche di Governo e numerose altre cariche e uffici; ma secondo Frattini, Silvio Berlusconi, essendo il mero proprietario delle sue imprese, non è soggetto ad alcun tipo di incompatibilità: può tranquillamente continuare a fare il Presidente del Consiglio conservando il controllo dell'impero televisivo, di giornali, della maggiore industria editoriale del paese, di cinema, spettacolo, banche, assicurazioni, imprese di costruzioni, grande distribuzione e società sportive.

Per il disegno di legge Frattini, Berlusconi non è incompatibile con le cariche di Governo mentre lo è Confalonieri; sono incompatibili tutti i dipendenti di Berlusconi che ricoprono cariche ma lui no: il padrone di tutto non è incompatibile.

Mi spiace che un esperto giurista come Frattini abbia dovuto sottoscrivere questo obbrobrio ma sono certo che tutti i senatori, anche della maggioranza, abbiano capito da dove viene il suo disegno di legge; è uno stile inconfondibile, lo stesso stile usato da chi, per sfuggire alle norme che vietano incroci proprietari tra televisione e carta stampata, invece di liberarsi del quotidiano «Il Giornale» lo ha tenuto in famiglia vendendolo – si fa per dire – al fratello Paolo.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi scuserete se faccio un cenno anche ad una questione di etica politica. Credo che nelle more del lungo lavoro di incubazione del disegno di legge, per elementare rispetto di quell'etica politica a cui noi tutti in Parlamento dovremmo attenerci – e per primo dovrebbe farlo il Presidente del Consiglio –, l'onorevole Berlusconi avrebbe dovuto impedire con ogni mezzo che il suo Governo e la sua maggioranza approvassero norme anche solo indirettamente vantaggiose per i suoi interessi economici, industriali, politici e personali.

Nella cosiddetta prima Repubblica, che Berlusconi disprezza, c'è stato un Ministro dell'agricoltura, Antonio Segni, che ha varato una riforma agraria che lo ha costretto a cedere metà delle terre della sua famiglia; c'è stato un Ministro dell'industria, Antonio Bisaglia, che si è dimesso per conflitto di interessi tra il suo incarico governativo e la sua professione di agente di compagnia di assicurazioni. I sacrifici di Antonio Segni e di Antonio Bisaglia sono piccola cosa rispetto agli interessi personali che Berlusconi sta difendendo, ma sono un segno chiaro di un modo diverso di concepire la politica.

Com'è possibile – lo chiedo in primo luogo a quei senatori della maggioranza che hanno ancora qualche memoria del nostro passato – che con questo Governo si sia perduto ogni senso dello Stato? Dobbiamo ricordare quali enormità sono accadute mentre Frattini preparava il suo disegno di legge.

Vi chiedo: c'è o non c'è conflitto di interessi quando l'uomo più ricco d'Italia fa approvare dalla sua maggioranza in Parlamento una legge che abolisce la tassa di successione e quella sulle donazioni? C'è o non c'è conflitto di interessi quando un uomo di governo, invece di affrontare i processi, fa approvare in Parlamento leggi che concedono un'immunità totale e incostituzionale, assieme ad altre che stravolgono il falso in bilancio, o quando impone il legittimo sospetto, propone modifiche all'ordinamento giudiziario che riducono l'indipendenza della magistratura o quando non recepisce il mandato di cattura europeo?

C'è o non c'è conflitto di interessi in una legge come la Gasparri, che ha l'unico obiettivo di consolidare la posizione dominante di Mediaset, accrescerne le possibilità di sviluppo anche in barba agli attuali divieti di incrocio con la carta stampata, aumentandone la redditività, anche legalizzando i *surplus* pubblicitari provenienti dalle telepromozioni?

C'è o non c'è conflitto di interessi con l'emanazione del decreto che tutti chiamano «salva Rete 4»? E infine, c'è o non c'è conflitto di interessi in una politica governativa che perde più tempo in verifiche mal riuscite, perché subordinate agli interessi del Primo Ministro, che a risolvere i sempre più gravi problemi quotidiani dei cittadini e a comprendere la protesta sociale che dilaga ormai nel Paese e di cui in quest'Aula già si è parlato all'inizio della seduta?

Quando arriverà in Aula questo provvedimento le opposizioni voteranno contro e faranno quel che possono per trasformarlo in una legge seria. (*Richiami del Presidente*). Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Non posso tollerare che la maggioranza e il Governo continuino a rinviarne la discussione. Voglio dirlo esplicitamente e credo che su questo argomento, concludendo, occorra essere chiari. La maggioranza, il Governo si comportano come se volessero impedire che la legge sul conflitto di interessi venga approvata prima della Gasparri e del decreto «salva Rete 4». Sapete perché? Perché il disegno di legge Frattini prevede che il titolare di cariche di Governo, e Berlusconi lo è da quasi tre anni, si trovi in conflitto di interessi quando tragga vantaggio da atti del suo Governo o quando tali atti abbiano una incidenza specifica e preferenziale sul suo patrimonio o su quello dei suoi più stretti congiunti.

Ecco, onorevole Presidente, la spiegazione della scomparsa del disegno di legge dell'onorevole Frattini. Il messaggio che la maggioranza e il Governo inviano al Paese è chiaro: in barba a tutte le promesse, una legge sul conflitto di interessi si può tardivamente approvare. Ma solo a due condizioni: che sia scritta con la timida vaghezza del disegno di legge Frattini e, soprattutto, che il Parlamento la approvi solo dopo che tutti i principali interessi del presidente Berlusconi siano stati sistemati come

vuole lui e, quindi, dopo l'approvazione della legge Gasparri e del decreto «salva Rete 4».

Onorevoli senatori, c'è un modo per dimostrare che il Parlamento è ancora sovrano. Riaprire, oggi stesso, qui nell'Aula del Senato, una seria discussione sul conflitto di interessi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, sarò brevissimo. Mi duole – e credo dispiaccia a tutti noi – che questo significativo e importantissimo dibattito che si era aperto sulle riforme relative alla struttura e alla funzione del futuro Senato sia stato interrotto, sia pure nella piena legittimità e con pieno diritto di chi ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della discussione del presente argomento.

Dico questo anche perché (l'avevo detto alcuni giorni orsono in quest'Aula) di tale tema si è già parlato in occasione della precedente Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (alla quale lei era presente, signor Presidente), concordando – e anche il sottoscritto, nella sua qualità di Capogruppo, aveva aderito a questa idea del Presidente – di calendarizzare, in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, il provvedimento sul conflitto di interessi.

Quindi, riteniamo che a breve questo argomento troverà ingresso nel nostro calendario, perché su questa procedura e sulla individuazione di tempi e modi per discutere del tema del conflitto di interessi si era già trovata una soluzione, che era stata anticipata dal Presidente del Senato: avevamo concordato di calendarizzare il relativo disegno di legge in occasione della prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Pertanto, non possiamo che ribadire la nostra contrarietà a questa richiesta, solo perché la riteniamo superata sia come tempi che come procedura.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei avrà certamente notato che nel momento in cui mi è stata presentata questa richiesta avevo sollecitato l'Assemblea a considerare che già la Conferenza dei Capigruppo intendeva discuterne e che quindi ci sarebbe stato un orientamento in quella sede. Ma c'è stata poi un'insistenza cui non potevo sottrarmi, a norma di Regolamento.

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, devo dare (ahimè, purtroppo) un'altra versione di quanto avvenuto nelle diverse Conferenze

dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in cui l'argomento è stato posto. Fra l'altro, lo faccio in una condizione un po' particolare, perché lei ammetterà (come pure i colleghi) che sta avvenendo qualcosa che ha un po' del singolare, oltre che del surreale.

Infatti, l'opposizione, che ovviamente condivide (credo, con la stragrande maggioranza degli italiani) la volontà che finalmente trovi conclusione il gigantesco, macroscopico conflitto di interessi in capo al Presidente del Consiglio (per motivi non solo etici più generali, ma anche perché così, finalmente, ognuno di noi potrà giudicare della politica italiana al di fuori degli elementi che la condizionano così gravemente, quindi facendo anche il nostro dovere di forze che hanno cultura di Governo), pur non condividendo, nel merito, il provvedimento conosciuto come disegno di legge Frattini, insiste perché quello stesso provvedimento, che abbiamo qui nell'Aula del Senato combattuto nel merito, venga messo all'ordine del giorno.

Dovrebbe essere il contrario, normalmente. Dovrebbe essere la maggioranza ad insistere perché venga messo all'ordine del giorno, visto che è un suo provvedimento e che, se messo all'ordine del giorno, il suo esame si esaurirebbe, al di là della nostra dura opposizione, in pochissimo tempo, perché si tratta ormai, visto che siamo alla seconda lettura in quest'Aula del Parlamento, di una pura e semplice modifica di carattere tecnico.

Quindi, nessuno capisce perché da qualche mese, e non dall'ultima Conferenza dei Capigruppo, l'argomento non viene calendarizzato. Credo doveroso spiegare perché, altrimenti nessuno capisce di cosa stiamo parlando.

Vede, signor Presidente, nel disegno di legge Frattini, pur indolore rispetto al gigantesco conflitto di interessi in capo al presidente Berlusconi, furono inserite due norme: la prima, all'articolo 3, testualmente recita: «Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto (...) ovvero quando l'atto (...) ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti».

Si riteneva che la legge sarebbe entrata in vigore dopo la legge Gasparri. Come tutti sanno, però, si è fatta la pentola ma non il coperchio: infatti, la legge Gasparri è stata rimandata alle Camere per manifesta incostituzionalità. A questo punto, che cosa è scattato? Il Presidente del Consiglio ha dovuto sottoscrivere un provvedimento – il decreto-legge che abbiamo poche settimane fa discusso in Aula – che aveva, come è noto, riflessi non soltanto su questioni che riguardavano aziende del titolare di quell'atto, ma addirittura riguardava interessi specifici e preferenziali sui patrimoni di lui stesso, del coniuge o dei suoi parenti. Quindi, non avrebbe potuto sottoscrivere quell'atto se intanto questo disegno di legge fosse stato definitivamente approvato.

Non avrebbe potuto, ma soprattutto si sarebbe trovato in un'altra condizione, quella di cui all'articolo 4, cioè l'abuso di posizione dominante, il cui testo – per quanto inoffensivo – prevede che resta fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il

mantenimento di una posizione dominante; quando fu approvato quell'atto, si riteneva infatti che il limite del 20 per cento, una volta definito il famoso sistema integrato delle comunicazioni, che come è noto fissa una percentuale sull'infinito, questa avrebbe reso la legge inoffensiva. Non essendosi approvata la legge Gasparri (o meglio, approvata ma non promulgata, da parte del Capo dello Stato), è chiaro che la maggioranza si trova in qualche difficoltà.

Allora, signor Presidente, pongo un problema anche di dignità di questa istituzione, se mi permette, come ha fatto prima il senatore Zanda con gli otto firmatari della richiesta: è comprensibile, anche se potrebbe non esserlo, che il diretto interessato, che è anche, guarda caso, Presidente del Consiglio e capo di questa maggioranza, faccia di tutto per non veder approvato un disegno di legge che, in questo momento specifico, per qualche mese ancora, porrebbe problemi gravi ai suoi interessi particolari.

Ho già detto, in altre occasioni, che da un punto di vista più generale etico-politico non sarebbe comprensibile, ma da un punto di vista di una semplice e basilare conservazione della specie diventa comprensibile.

Quello che è meno comprensibile, signor Presidente, è che in qualche maniera la maggioranza, ma, se mi è permesso, anche, negli atti, la Presidenza del Senato (non mi riferisco al Presidente di turno), non adotti atteggiamenti che impediscano che si configuri una condizione umiliante per quest'Aula.

Possiamo, infatti, anche trovarci in minoranza nell'esprimere le nostre idee, ma non possiamo permettere, signor Presidente, dopo aver evidenziato che ormai si va verso una legislazione *ad personam*, che i tempi della legislazione *ad personam* vengano decisi – come ho detto altre volte – non a Palazzo Madama e nemmeno a Palazzo Chigi, ma a Palazzo Grazioli. È una cosa che non possiamo permettere, signor Presidente.

Ecco perché chiedo alla maggioranza, che ha già votato questo provvedimento, di avere almeno questo sussulto e di calendarizzarlo. Noi voteremo contro, ma almeno avrete eliminato – se mi permettete – il legittimo sospetto che oggi il disegno di legge non viene calendarizzato (mi rivolgo al collega Schifani) perché non può essere approvato.

Questo è il punto e per questo chiedo di votare a favore della proposta del senatore Zanda. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione della proposta, avanzata dal senatore Zanda e da altri senatori, di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge n. 1206-B.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, tale deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti. Ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000, per consentire il computo dei voti, la deliberazione avrà luogo mediante procedimento elettronico.

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1206-B, avanzata dal senatore Zanda e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione, diciamo, ampia degli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento costituzionale. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, se è possibile...*(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Facciamo parlare il senatore Bassanini in un ambiente assolutamente silenzioso.

PAGANO *(DS-U)*. Senza brusio.

BASSANINI *(DS-U)*. Siamo abituati, signor Presidente.

Io credo che vada colta l'opportunità, sollecitata dal relatore, di affrontare questo tema, che non è l'unico nodo, come il relatore sa bene, ma è uno dei nodi di questa riforma, e di affrontarlo in modo assolutamente razionale. Il relatore ci ha chiesto innanzitutto di ragionare sui modelli e io credo che sia giusto farlo.

Noi muoviamo da un punto di partenza: abbiamo deciso (già la nostra Costituzione recepisce questa scelta, ma in parte) di andare verso una forma di Stato di tipo federale. Anche la struttura del Parlamento dev'essere coerente con questa scelta di fondo; poi discuteremo come configurare questo federalismo, ma, nel momento in cui ragioniamo sulla struttura del Parlamento, quest'ultimo deve essere coerente con la scelta federalista.

Naturalmente sappiamo – lo vogliamo ribadire – che federare vuol dire unire le diversità rispettandole, ma anche facendole lavorare insieme.

Il Senato federale è uno degli strumenti per realizzare l'obiettivo dello Stato federale: *e pluribus unum*, cioè unità nella diversità.

Ma per fare questo occorre – e di norma negli Stati federali si fa così – distinguere i ruoli delle due Camere: una Camera è più legata al processo di formazione delle scelte politiche, dell'entità statale, centrale, nazionale, federale, l'altra svolge più una funzione di rappresentanza dei territori, che spesso la spinge ad essere in qualche misura anche un contropotere, nel senso che rappresenta i territori fuori da una logica stretta di maggioranza politica nazionale.

Se questa è l'ottica, rispondo alla prima domanda del relatore dicendo che il Senato deve essere federale per struttura e per funzioni.

Sulle funzioni la risposta è relativamente semplice, salvo ragionare su come articolarla. Le funzioni che esprimono essenzialmente la gestione delle politiche statali, ed in primo luogo la gestione del rapporto di fiducia con il Governo, sono proprie della Camera dei deputati. Sulle questioni che non incidono in maniera rilevante sull'autonomia, sui poteri, sulle attività e sulle risorse del sistema delle autonomie delle Regioni e degli enti locali la decisione ultima deve essere della Camera dei deputati.

Il Senato può entrare, secondo noi, in una logica di legislazione paritaria dove invece la legislazione incida direttamente sull'autonomia, sulle funzioni, sull'attività e sulle risorse degli enti locali. Poi il Senato può avere altre funzioni tipiche del suo ruolo di garanzia e in qualche misura di contropotere; certamente entra nella formazione delle leggi costituzionali, altro caso di legislazione paritaria bicamerale.

Si può, come negli Stati Uniti, attribuire al Senato speciali funzioni di controllo e di garanzia, ad esempio rispetto a nomine (penso alle autorità indipendenti) o al parere su nomine, che come sapete negli Stati Uniti è vincolante, nel senso che l'*advice and consent* del Senato è necessario al Presidente degli Stati Uniti per nominare ambasciatori, giudici della Corte suprema, direttori di agenzie federali, addirittura Ministri. Questo per quanto riguarda le competenze, su cui peraltro torneremo al momento in cui esamineremo le proposte di modifiche dell'articolo 70.

Secondo noi, dunque, il Senato deve essere federale sotto il profilo funzionale. Deve esserlo però anche sotto il profilo strutturale, perché insisto nel dire che non avrebbe senso attribuire al Senato funzioni e competenze tipiche di un organo che esprime la federazione nella sua articolazione e che ha il ruolo di federare le diversità se la sua struttura non fosse legata in maniera significativa ai territori.

Qui però il punto – vorrei dirlo subito – è che i modelli che abbiamo davanti, a cui ci richiamava il presidente D'Onofrio, sono molteplici. Il modello *Bundesrat* è quello di un Senato formato di rappresentanti dei governi degli Stati, delle Regioni o dei *Länder*. Nel modello *Bundesrat* in Senato vi sono i rappresentanti delle istituzioni del territorio, più che del territorio. Comunque è un modello.

Abbiamo poi il modello del Senato americano, dove i rappresentanti dei territori sono tutti eletti direttamente dai cittadini degli Stati e la loro forza sta proprio in questo. Ci sono solo tre persone in ciascuno Stato

elette da tutti i cittadini di quello Stato: il governatore e i due senatori, che in epoca sfalsata, non nello stesso anno (perché il Senato si rinnova per un terzo), sono – come sapete bene – eletti da tutti i cittadini, da tutto il corpo elettorale dello Stato. Ciò dà loro una grande capacità di rappresentanza del territorio, perché è l'intero territorio dello Stato che esprime il senatore, come esprime il governatore.

È un modello che rende quel Senato molto forte, molto autorevole anche nella sua capacità di rappresentanza. Poi abbiamo i modelli misti, come quello spagnolo e, anche se non è uno stato federale, quello del Senato francese che è un modello di Senato eletto in secondo grado.

Come muoverci tra questi vari modelli?

Noi abbiamo una preferenza in partenza per il modello americano, cioè per senatori eletti direttamente dai cittadini della Regione in collegi unici regionali, che rappresentino l'intero contesto della Regione, l'intera sua popolazione. Siamo tuttavia disponibili ad arricchire questo modello con qualche forma mista, e certamente la sottolineatura che il relatore ha fatto oggi circa il fatto che i Presidenti di Regione sono anch'essi eletti da tutto il corpo elettorale della Regione è molto significativa perché potrebbe portarci verso un Senato formato da senatori eletti da *constituency* regionali a suffragio universale diretto più i Presidenti delle Regioni, che pure sono eletti da tutto il corpo elettorale della Regione.

Come risulta evidente dai nostri emendamenti, siamo disponibili in subordine anche a formule miste più ampie. Ricordo che una formula mista fu avanzata come proposta della Commissione dei settantacinque alla Costituente, quindi le formule miste hanno un'antica tradizione.

La Costituente propose che due terzi dei senatori fossero eletti direttamente a suffragio universale dai cittadini e un terzo in rappresentanza delle Regioni e delle autonomie.

Questi, però, sono particolari che possono completare un quadro in cui la proposta principale che i Gruppi di opposizione, che si ritrovano nella bozza Amato, avanzano, è quella di assumere come modello l'elezione diretta su base dell'intera circoscrizione regionale, disposti a valutare eventuali soluzioni più articolate in direzione dell'ipotesi mista, innanzitutto quella che il relatore sembrava indicare – se ho ben inteso – nel momento in cui ha fatto quell'osservazione sulla *constituency* elettorale dei Presidenti delle Regioni.

Vorrei ricordare che la proposta in questa forma fu formulata in Commissione qualche tempo fa dal ministro Bossi e più recentemente dal senatore Calderoli, quindi, come vedete, non ci muoviamo secondo proposte che vengono esclusivamente o prevalentemente dalle file dell'opposizione, ma dialoghiamo con proposte che sono state avanzate anche dal Governo, dalla maggioranza o da esponenti della maggioranza.

Naturalmente, ciò presuppone una contrarietà – che non è di tutti i componenti del mio Gruppo, ma della maggioranza dei componenti del Gruppo cui appartengo e dei Gruppi di opposizione – alla soluzione della contestualità, che pure – occorre riconoscerlo – era alla base di un disegno di legge che noi stessi tempo fa abbiamo presentato. Tuttavia, *re melius*

*perpensa*, sono emersi problemi tecnici che il relatore ha più volte sottolineato – e, devo dire, non da ora – e che oggi ha ripetuto essere di diritto transitorio e legati all'eventualità che uno dei due organi le cui elezioni sono collegate – o qualche Consiglio regionale o il Senato – debba essere sciolto anticipatamente.

Come si mantiene in questo caso la contestualità? Dice il relatore: si possono sfasare le elezioni. Ma allora, le si sfasano per sempre? Le si sfasano per un periodo? Allora avremmo senatori o consiglieri regionali eletti su termini brevi, perché poi bisogna recuperare la contestualità? Il problema tecnico è consistente e nasce dal fatto che in realtà una soluzione di questo genere rappresenterebbe in qualche modo un *quid novum*.

Noi pensiamo che la soluzione della contestualità, pur comprendendone la logica di ancorare al territorio in un modo diverso da quello che abbiamo or ora proposto, tuttavia presenti anche dei rischi, in particolare la forte tentazione di legare le candidature alla particolarità dei giochi politici che inevitabilmente si producono nel momento in cui si procede alle elezioni regionali.

In tali elezioni l'obiettivo fondamentale di ciascuna forza politica è vincere la competizione regionale e trovare accordi tra le varie componenti delle maggioranze di coalizione (come sono per ora, quasi sempre, le nostre) dando a ciascuno in qualche modo il suo; e, in questo suo, potrebbero entrare anche candidature al Senato fatte per avvicinare presidenti, assessori, esponenti politici regionali.

Pertanto, sotto questo profilo, vediamo come un rischio notevole che questo collegamento sia fatto non a un livello alto, salvaguardando un ruolo rilevante e istituzionalmente forte del Senato, ma a un livello basso e subalterno. Anche se – lo ripeto – alcuni di noi, viceversa, preferiscono questa soluzione, come onestamente occorre dire.

Tuttavia, insisto nel dire che la maggioranza di noi, con una decisione che è di Gruppo, presa con i colleghi degli altri Gruppi dell'opposizione, è per una soluzione che, sul modello americano, preveda 200 senatori, se questo è il numero e noi lo condividiamo, eletti a suffragio universale diretto dalla intera *constituency* regionale, eventualmente con l'aggiunta dei Presidenti delle Regioni o, in subordine, anche degli altri esponenti delle autonomie locali. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Coviello*).

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

\* VITALI (DS-U). Signor Presidente, come ha appena, molto correttamente, ricordato il senatore Bassanini, pur essendo la maggioranza delle opposizioni sulle posizioni illustrate egregiamente dai colleghi Mancino,

Villone e Bassanini stesso, vi sono alcuni di noi, e tra questi vi sono io, che sostengono una diversa posizione.

Vorrei illustrare tale posizione, pur ritenendo che il fatto che le opposizioni, nel loro insieme, abbiano raggiunto un punto di vista comune sia di grande importanza e naturalmente anche un elemento che può facilitare il confronto con la maggioranza per cercare di giungere a soluzioni, possibilmente, davvero federali, cosa che, francamente, non vedo nel testo che la maggioranza sta sostenendo e che è stato votato in Commissione.

Come ho avuto modo di dire illustrando gli emendamenti presentati sull'articolo 1, mi riconosco nella posizione che i Presidenti delle Giunte regionali hanno sostenuto unanimemente dopo aver cercato, in prima istanza, di proporre una soluzione tipo *Bundesrat* tedesco.

Rendendosi conto che questa soluzione in Italia non è praticabile, dal momento che un Senato composto esclusivamente da rappresentanti dei governi regionali non sarebbe attinente ad una realtà formata da autonomie locali, Comuni e Province, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, hanno proposto, come sostengo io, un Senato interamente elettivo, composto di 200 senatori, eletto contestualmente all'elezione delle Assemblee regionali.

Aggiungo che sarebbe opportuno che, in sede di legge ordinaria, fossero eliminate le incompatibilità con gli amministratori locali e regionali in modo tale che essi potessero direttamente venire a far parte di questo Senato, naturalmente quando si sottopongono al vaglio elettorale.

Questa composizione, questa modalità di elezione del Senato federale della Repubblica, a mio modo di vedere, si deve accompagnare anche a funzioni rafforzate rispetto alla proposta della maggioranza, soprattutto per quanto riguarda le leggi di carattere bicamerale, nelle quali si esprime fino in fondo anche il ruolo di contrappeso che il Senato federale ha rispetto alla Camera politica, dove rimane il rapporto diretto di fiducia con il Governo.

Sarebbe poi necessario rivedere il modo con il quale viene introdotto il concetto di interesse nazionale, e anche questo viene chiesto dai Presidenti di Regione, perché la modalità proposta di un Senato che interviene nel merito della legislazione regionale sicuramente contrasta con il suo carattere federale.

Per questo motivo, in primo luogo sostengo l'emendamento 3.42 che illustra in modo compiuto questa soluzione. In alternativa, propongo l'emendamento 3.35, il quale si muove in uno scenario completamente diverso ma, a mio modo di vedere, sicuramente più rispettoso del carattere federale del Senato della proposta avanzata dalla maggioranza. L'emendamento 3.35 propone infatti una soluzione che si potrebbe definire di *Bundesrat* all'italiana o di Senato alla francese, vale a dire un Senato interamente composto da rappresentanti eletti in secondo grado da Regioni e autonomie locali.

Come ho già detto, anche per precisare la mia posizione rispetto all'intervento svolto la scorsa settimana dal collega senatore Nania, sostengo questa soluzione in subordine perché comunque la ritengo più adeguata al

problema di rappresentare i territori nel Senato rispetto a quella, del tutto ibrida, proposta dalla maggioranza.

In ogni caso, ripeto, la mia posizione fondamentale è quella che ho espresso, contenuta nell'emendamento 3.42 che rispecchia la posizione dei Presidenti delle Regioni italiane.

Signor Presidente, vi sono poi i due subemendamenti all'emendamento del relatore, il 3.1000/1 e il 3.1000/2. È chiaro che nel formulare questi subemendamenti ho tenuto conto dell'emendamento del relatore che introduce – e a mio modo di vedere questo è positivo – la contestualità tra l'elezione del Senato e quella dei Consigli Regionali ma la rinvia all'elaborazione successiva di una legge di carattere costituzionale.

Questo – secondo me – non è opportuno, anche perché in questo rinvio potrebbe esserci la riserva mentale che la legge poi non si fa ed anche in merito a ciò i Presidenti delle Regioni, unanimemente, hanno assunto una posizione di critica, sollecitando il Senato ad essere più netto e cioè a prevedere direttamente in Costituzione, senza alcun rinvio ad altro momento, la contestualità nell'elezione tra i senatori e i corrispondenti Consigli regionali.

Se è così, allora, come ha detto giustamente il relatore, dobbiamo prendere in esame la norma transitoria e non rinviarla alla legge costituzionale. Per questo motivo nei subemendamenti che ho citato prevedo due soluzioni alternative che però si dovrebbero correttamente esaminare in sede di norma transitoria.

Chiedo quindi al relatore di sospendere la norma transitoria, e cioè la seconda parte dei due subemendamenti, per decidere all'articolo 3 riguardo alla contestualità che io propongo sia inserita direttamente in Costituzione. Poi in sede di norma transitoria vediamo quale delle due soluzioni può essere adottata. Viceversa sarei costretto a ritirare la seconda parte dei miei emendamenti perché non sarebbe opportuno discuterli in questo momento in quanto occorre valutarli complessivamente in sede di norma transitoria.

Invito quindi a prendere in questa sede, sull'articolo 3, una decisione netta sulla contestualità senza altri rinvii e poi vedremo in sede di norma transitoria come affrontare ogni altro problema.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 3.800 nasce dalla preoccupazione indotta dalla proposta della maggioranza; è firmato da 26 senatori del Sud, del Centro e del Nord dell'Italia e propone il Senato federale, eletto direttamente dal popolo, e paritetico, cioè con eguale rappresentanza per la popolazione di ciascuna Regione.

Che abbia 200 o ancora meglio 100 componenti è secondario; ciò che davvero conta è che sia eletto dal popolo e abbia rappresentanza paritetica. Diversamente, non avremmo un Senato federale ma uno strumento di divisione degli italiani, uno strumento di separatismo.

La maggioranza ha concepito un Senato che è composto dai governatori delle Regioni più un seguito di senatori. Ho chiesto al nostro Ufficio studi quale composizione dell'Assemblea risulterebbe da tale proposta: i

quattro governatori della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia-Romagna controllerebbero 71 voti, un terzo del totale. Basterebbe acquisire i 12 della Toscana, eventualmente i 17 della Sicilia, per sfiorare la maggioranza assoluta. Molte altre Regioni – l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, il Friuli, la Liguria, le Marche, il Molise, l'Umbria e la Sardegna – avrebbero tutte assieme soltanto 46 seggi, appena un quarto della rappresentanza.

Se guardiamo la competenza del Senato, cioè la definizione dei principi della legislazione concorrente e la ripartizione delle risorse del fondo perequativo per assicurare i livelli essenziali dei diritti sociali e civili, avremo di fronte agli occhi le aspre discussioni e le divisioni. In particolare, il fondo perequativo è concepito come verticale, cioè statale, ma verrebbe distribuito con metodo orizzontale, cioè con una discussione tra Regioni ricche e Regioni povere. Se pensiamo che quelle quattro Regioni dovrebbero contribuire annualmente con somme nell'ordine di 25 o 27 miliardi di euro, sarà chiaro l'enorme potere di condizionamento dei quattro governatori.

L'inferiorità numerica della rappresentanza delle Regioni piccole e povere si tradurrebbe immediatamente in minorità politica e questa in profonde e odiose diseguaglianze dei singoli cittadini, che non sarebbero più uguali di fronte alla Repubblica; anzi, resterebbero uguali per doveri, a partire da quelli fiscali, ma non lo sarebbero più rispetto ai diritti di cittadinanza.

Il *deus ex machina* di questo Senato sarebbe quindi uno sparuto gruppetto di governatori delle Regioni più ricche e popolose che, privi di responsabilità politiche e finanziarie nazionali, farebbero di quest'Aula una tribuna per le loro rivendicazioni al fine di pesare sulle scelte nazionali. Stiamo costruendo una ristretta oligarchia capace di produrre danni; i diritti personali di molti cittadini, la loro uguaglianza, la qualità del patto di cittadinanza, per gran parte non dipenderebbero dal *Premier* eletto direttamente né dal proprio governatore ma da quelli con più senatori al seguito.

Noi abbiamo un'idea diversa dell'Italia. L'uguaglianza e la promozione delle libertà delle singole persone con la *devolution* sono affidate alle Regioni; poiché molte di queste non hanno la forza economica e la capacità fiscale per assicurare livelli di uguaglianza e di libertà tra loro paragonabili, ci deve essere una sede dove tenere vivo il patto nazionale. Questa sede non può essere che il Senato federale il quale, per svolgere questa funzione, deve essere espressione della sovranità popolare e avere rappresentanze regionali di eguale peso, deve avere cioè una legittimazione politica forte quanto quella dei *Premier* e dei governatori.

Arrivati agli esasperati livelli di devoluzione proposti, se non vogliamo che l'Italia resti solo un'espressione geografica, è indispensabile una seconda Camera con il compito di salvaguardare e promuovere l'unità della Nazione. In un sistema decentrato oltre ogni misura, che approfondisce divisioni e che separa radicalmente prospettive di vita e di lavoro, è necessaria un'istituzione capace di riequilibrare al centro le spinte centrifughe, di trovare sintesi unitarie, di amalgamare quello che è stato fram-

mentato. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-RC e dei senatori Crema, Dettori e Zanda*).

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento sottolineando il fatto che ci troviamo di fronte ad una fase dinamica della discussione sul punto al nostro esame perché la proposta del relatore, che oggi è stata compiutamente illustrata, è certamente diversa da quella che la maggioranza ha fatto emergere dai lavori della Commissione. Oggi abbiamo sentito nelle parole dei senatori relatori di minoranza disponibilità a considerare soluzioni diverse o parzialmente diverse da quelle che essi hanno indicato nei loro emendamenti.

Ci troviamo, dunque, contemporaneamente in una fase molto importante, aperta a soluzioni nuove, aperta – oserei dire – a soluzioni. Ed è per questo che credo sia necessario molto rapidamente richiamare alcune premesse per poi arrivare alla specifica soluzione proposta che, per quello che mi riguarda, è praticamente identica (salvo qualche particolare) a quella illustrata poc' anzi dal senatore Caddeo, che ha presentato un emendamento insieme ad altri 26 senatori dell'Ulivo e del centro-sinistra.

In ogni caso, noi collochiamo la scelta sul Senato, sulla sua natura, sulle sue funzioni nel quadro di una scelta molto chiara, verso la quale mi pare questa Assemblea si stia orientando, vale a dire la sostanziale conferma delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, così come novellato per iniziativa della maggioranza di centro-sinistra nella scorsa legislatura. Cioè, partiamo dalla conferma – con correzioni, per carità! – del carattere federale della Repubblica, così come emerge dalla riforma approvata dal centro-sinistra.

Nel Titolo V della nostra Costituzione, la parte essenziale dell'attività di legislazione è affidata alla cosiddetta (qui siamo tutti addetti ai lavori) legislazione concorrente. La legislazione di principio viene definita per scelta del Parlamento nazionale, la legislazione di dettaglio – so che i termini non sono perfettamente corretti – viene sviluppata dalle Regioni.

Ebbene, lo schema, il meccanismo della legislazione concorrente in tanto può funzionare correttamente, con efficacia e secondo principi democratici (e noi vogliamo che funzioni, perché siamo per l'attuazione del Titolo V, così come l'abbiamo novellato e così come il popolo italiano lo ha confermato – vorrei ricordare – con un *referendum*), per l'essenziale naturalmente, salvo le correzioni utili (lo dicemmo allora e non può che essere confermato adesso, come ha richiamato da ultimo, il senatore Bassanini), se c'è una Camera, che possiamo chiamare federale, delle Regioni e delle autonomie, se nel procedimento legislativo nazionale – tale è la funzione di quella Camera – avremo l'inserimento di un ramo del Parlamento nazionale (ripeto: nazionale) che sia tuttavia capace di esprimere anche gli interessi (anche e non solo) delle istituzioni regionali e delle popolazioni delle Regioni più direttamente rappresentate in quella Camera, che è fuori dalla competizione politica.

Il relatore ha rivolto una domanda. La risposta a questa prima domanda, per quanto mi riguarda, è certamente positiva: sì, nel quadro della

conferma del Titolo V, così come novellato da noi e confermato dal popolo italiano, siamo per una Camera delle Regioni, perché solo la presenza della Camera delle Regioni nel procedimento legislativo può dare attuazione efficace al Titolo V della Costituzione e può fare in modo che esso funzioni e che la decisione politica, specie in tema di finanza pubblica, sia al contempo efficace e rispondente a principi di democrazia.

Ora, la Camera federale, cioè il Senato federale, così abbiamo deciso di chiamarlo, per questa ragione non esercita una funzione nazionale? Questo mi sembra un argomento improponibile. Per il solo fatto che avrebbe le sue fondamenta, le sue radici nella popolazione e nelle istituzioni generali, non potrebbe esso svolgere una funzione nazionale? Allora, dobbiamo dire con maggiore chiarezza che siamo contro l'assetto federale della Repubblica e contro la presenza di un Senato federale.

Se invece siamo a favore è del tutto evidente che forti devono essere le radici di questa Camera delle Regioni nelle popolazioni delle Regioni e nella istituzione Regione, nel sistema delle autonomie di quella Regione; ma la funzione che esercita la Camera, laddove si raccolgono i rappresentanti delle Regioni, è nazionale perché è inserita organicamente nel sistema legislativo di carattere nazionale.

In questo senso, se la Repubblica è federale certo che il Senato federale è anche fundamentalmente Senato delle garanzie. In primo luogo, delle garanzie di chi? Delle garanzie del sistema dei soggetti federati, cioè delle Regioni e delle autonomie e può allargare ulteriormente la funzione di Senato delle garanzie anche alle garanzie di altri che non siano i soggetti federati ma in primo luogo certamente a garanzia dei soggetti federati.

È chiaro che la natura federale di questo Senato, per come la penso io, dipende molto dal momento, dalle tecniche, dai sistemi attraverso i quali esso viene composto. Vi sono diverse soluzioni possibili di questo problema.

È già stato detto e lo richiamo molto rapidamente che il *Bundesrat* è certamente un Senato federale capace di rispondere alle esigenze di cui noi stiamo parlando, ma, per mille ragioni, mi pare che il modello *Bundesrat*, cioè la presenza dei Governi direttamente a comporre il Senato federale, non raccolga i consensi della maggioranza delle forze politiche dei Gruppi parlamentari che sono presenti in Aula. Vi sono modelli ad elezione mista, diretta e di secondo grado e ci sono proposte che riguardano l'elezione completamente diretta del Senato.

Su questo punto (ed ha perfettamente ragione il relatore quando dice che la contestualità non ha precedenti, non ha eguali nel contesto dei modelli costituzionali che possiamo esaminare) si impone un'ulteriore scelta: se vogliamo eleggerlo direttamente, con elezioni che coinvolgono direttamente gli elettori di ciascuna Regione nella scelta dei senatori, quale modello scegliere?

Si può pensare ad una elezione completamente svincolata dalla Camera politica, in quanto è chiaro che non si può eleggere il Senato federale con quelle funzioni nello stesso contesto politico della elezione della

Camera politica per la ragione ovvia che in questo modo si perderebbe completamente il rapporto con la competizione politica per il Governo regionale, e quella Camera non sarebbe federale sotto alcun profilo. Oppure ad una elezione contestuale alle elezioni regionali ovvero ad una elezione al di fuori dell'una e dell'altra.

Propendo per una soluzione contestuale come quella delle elezioni del Consiglio regionale, tuttavia sono ampiamente disposto a discutere, purché non vi sia la collocazione nella competizione politica nazionale per l'elezione della Camera politica, anche di un altro modello, cioè dell'elezione diretta del Senato federale che, secondo me, a quel punto da legge di rango non costituzionale dovrebbe essere organizzata in maniera tale da collegare la competizione per l'elezione del Senato politicamente alla competizione per il Governo locale.

In ogni caso, è chiaro che una volta escluso che si possa collocare l'elezione del Senato federale, se vuole essere tale, nel contesto della competizione politica per l'elezione della Camera politica, cioè della Camera che decide della formazione del Governo nazionale, a quel punto noi stiamo discutendo del modello migliore.

Si potrebbe persino ipotizzare una transizione verso la contestualità con le elezioni regionali che passi per una soluzione transitoria che disancora l'elezione del Senato federale, con quelle caratteristiche, dalla competizione nazionale per il Governo e anche dalla competizione regionale, così da non avere tutti i problemi legati alla cosiddetta transitorietà verso il modello a regime.

Si può discutere di questo, ma a mio avviso (e termino rapidamente, signor Presidente), noi possiamo scegliere un modello che può rispondere alla domanda che ci viene se scegliamo – come la maggioranza di centro-destra a mio avviso utilmente sta facendo – di non intervenire per sconvolgere l'attuale Titolo V della Costituzione.

Se si fa questa scelta, ci vuole la Camera delle Regioni. Scegliamo di eleggere direttamente la Camera delle Regioni? Su questo punto si fa un altro passo in avanti significativo. Una volta detto: ci vuole la Camera delle Regioni, la eleggiamo direttamente, ci sono soluzioni diverse. L'una è la contestualità con le elezioni regionali, l'altra è il totale disancoramento delle elezioni del Senato federale della Repubblica sia dalla competizione nazionale sia dalla competizione regionale. È una soluzione di cui, a mio avviso, si può ampiamente discutere.

Credo però, in ultimo, che non vada sottovalutata (*Richiami del Presidente*) la portata politica positiva del collegamento con la competizione politica regionale, perché non è vero, a mio giudizio (e basterebbe eliminare le incompatibilità per risolvere questo problema), che un'elezione contestuale alle elezioni regionali di per sé riduce la legittimità, la forza, l'autorevolezza del senatore eletto, poiché il *dominus* dell'intera situazione sarebbe rappresentato dal Presidente della Regione.

Intendiamoci: se vogliamo per un Senato federale che, a livello della Regione, il *dominus* politico sia colui che gli elettori di quella Regione hanno scelto per fare il Presidente della Regione, non mi sembra sincera-

mente uno scandalo, né sotto il profilo democratico, né sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza; ma quello che andrebbe valutato con maggiore rilevanza (mi sono sforzato di dirlo in discussione generale) è che, con quel collegamento (lo vorrei dire ai colleghi senatori che sottolineano l'esigenza di avere in un Senato federale forti funzioni sulle questioni che riguardano la finanza pubblica), forti poteri sulla finanza pubblica il Senato federale li potrà avere in quanto sia chiaro che i soggetti federati hanno un ruolo nella decisione del Senato federale, altrimenti questo ruolo pesante nella decisione di bilancio, sulla legge finanziaria o sulla legge di contabilità, sarà contestato in radice dai soggetti della federazione e in questo modo si creerà un permanente conflitto che non ci consentirà di risolvere coerentemente i problemi che abbiamo di fronte.

Infatti, sotto il profilo finanziario, signor Presidente, la soluzione giusta, a mio avviso, quella equilibrata, quella che riduce i margini di competizione tra istituzioni e fa del nostro un federalismo cooperativo, è quella che assegna alla legge bicamerale assolutamente paritaria la definizione della norma di contabilità generale, a cui devono obbedire tutti i soggetti della Repubblica, dallo Stato centrale fino alle Regioni. È la soluzione che assegna alla legge bicamerale perfettamente paritaria l'approvazione ogni anno della legge finanziaria che, rispettando la legge di contabilità, definisce la distribuzione delle grandi risorse per i diversi soggetti della federazione, Stato centrale, ma anche Regioni e autonomie locali, e a quel punto assegna (terza componente della decisione di bilancio) alla decisione della Camera politica (*Richiami del Presidente*) la decisione sul bilancio dello Stato. Se si sceglie un Senato veramente federale, la decisione di bilancio si può riorganizzare così. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Dettori, Amato, Zanda, Crema, Gubert e Gaburro*).

\* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo aver sentito i precedenti interventi, io credo che ci si debba innanzitutto chiedere che cosa intendiamo con l'aggettivo «federale» quando parliamo di Senato federale.

Un'Assemblea può essere federale per le funzioni che svolge, o federale per le modalità della sua rappresentatività. Esaminiamo queste due questioni partitamente.

Credo si debba innanzitutto affermare che quando parliamo di Senato federale non possiamo e non dobbiamo ridurre l'aggettivo «federale» al mero significato di «territoriale», perché nel concetto di un'istituzione federale c'è la rappresentanza dell'intero, anche se tale rappresentanza è dialetticamente il frutto della presenza dei singoli soggetti di governo subnazionali. «*E pluribus unum*», motto della Federazione americana, significa esattamente questo: la non riduzione del concetto di federalismo ad un concetto di mera rappresentanza territoriale.

Ma veniamo alle funzioni. Credo vi sia un generale accordo che si debba superare l'attuale bicameralismo perfetto. La domanda allora è: vogliamo affidare al Senato federale meri compiti di legislazione di principio in materie attinenti le competenze delle Regioni?

Anche qui, ritengo vi sia un generale accordo che sarebbe una visione molto riduttiva del ruolo del Senato, e che a fianco delle ovvie competenze in materia di legislazione di principio attinente le competenze regionali si debbano affidare al Senato anche funzioni di legislazione bicamerale in materia di leggi fondamentali (non solo le leggi costituzionali, ma anche le leggi elettorali e quelle che riguardano la giustizia e i diritti fondamentali: diritti civili, diritti politici, diritti sociali).

Sarebbe inoltre possibile estenderne il ruolo – sul modello di altri Senati, e penso al Senato americano – alle principali nomine a funzioni di garanzia, che sono, vorrei ricordarlo, di garanzia in primo luogo dei cittadini, non dei soggetti federati. Quando si parla di garanzie, ci riferiamo certo a garanzie in termini di pesi e contrappesi tra i poteri dello Stato, ma anche a garanzie tendenti ad assicurare, oltre che il corretto funzionamento del sistema, i diritti dei cittadini.

Quindi, da questo punto di vista abbiamo un Senato riconducibile solo in maniera lata, e non strettamente e solamente, al concetto di territorialità: il concetto di federalismo è qualcosa di più. Non potremmo però avere un'Assemblea genuinamente federale che fosse tale solo per funzioni, ma in cui la modalità di rappresentanza non avessero un qualche legame con il territorio; così come non sarebbe federale, o sarebbe poco federale, un'Assemblea che fosse tale per modalità di rappresentanza, cioè rappresentasse i territori, ma che avesse scarse o non rilevanti funzioni.

Affrontiamo dunque il secondo tema: le modalità di rappresentanza. Qui abbiamo due aspetti che sono stati posti in evidenza: da un lato, la questione se l'elezione dell'Assemblea debba avvenire contestualmente a quella dei Consigli regionali (è l'ipotesi della contestualità), dall'altro se la composizione dell'Assemblea debba essere mista oppure no.

Io non ho presentato emendamenti soppressivi dell'emendamento del relatore che introduce la contestualità per la semplice ragione che proceduralmente ciò non è ammissibile, giacché se si vuole rifiutare *in toto* un emendamento si deve votare contro di esso e non presentare un emendamento totalmente soppressivo.

Tuttavia, volevo chiarire che sono nettamente contrario alla contestualità, in primo luogo perché essa non è assolutamente un elemento fondante, o per lo meno necessario, della rappresentanza territoriale, altrimenti dovremmo arrivare alla conclusione che il Senato federale per eccellenza, quello degli Stati Uniti, è un Senato che non rappresenta i territori perché lì di contestualità – come tutti ben sappiamo – non c'è nemmeno l'ombra e c'è invece un rinnovo parziale, in momenti diversi da quello delle elezioni degli organi statuali.

La contestualità non è, dunque, elemento necessario della rappresentanza territoriale. Inoltre, in secondo luogo, essa pone, al di là della necessità di una norma transitoria cui giustamente il relatore ha fatto più volte riferimento, numerosi interrogativi.

Cosa avverrebbe in caso di scioglimento del Consiglio regionale? Il relatore ha sostenuto che non vi sarebbe necessariamente la decadenza

dei senatori eletti contestualmente a quel Consiglio o a quell'Esecutivo regionale. Invece, mi sembra sia difficile sostenere che non vi dovrebbe essere la decadenza, perché altrimenti verrebbe meno il principio della contestualità.

Infatti, se permettessimo ai senatori in carica, eletti contestualmente al Consiglio regionale, di sopravvivere all'eventuale fine del Consiglio regionale, avremmo perso per sempre la contestualità, a meno di non permettere che i nuovi senatori, eletti alla scadenza dei senatori eletti originariamente, vengano eletti per un periodo di mandato inferiore, onde ricreare in futuro una condizione di contestualità. Soluzione questa che sembra molto difficile, perché in tal caso dovremmo accettare il principio di una diversa durata del mandato dei senatori che siedono in una stessa Assemblea. Cosa questa che mi sembra molto inaccettabile: il Senato americano si rinnova gradualmente, ma ogni senatore ha un mandato di sei anni, e mi sembra assolutamente inconcepibile che in una stessa Assemblea possano sedere senatori eletti per periodi diversi.

Se adottassimo la contestualità ciò avverrebbe sicuramente, pena perdere la contestualità, alla prima crisi regionale dopo averla affermata inizialmente: non possiamo infatti pensare che non vi saranno mai crisi nei governi regionali, quale che sia la forma di Governo che queste Regioni si vorranno autonomamente dare.

Ma non è questo il solo problema: abbiamo anche quello della possibile moltiplicazione delle Regioni. Vi sono già delle proposte sul tappeto, altre ne potranno venire: vogliamo incentivare la moltiplicazione delle Regioni? Se prevedessimo un'Assemblea, eletta contestualmente ai consigli regionali potremmo ingenerare un processo di incentivazione alla moltiplicazione delle Regioni, che finirebbe probabilmente con lo sminuirne il ruolo o con l'accentuare il problema della convivenza nello stesso ordinamento di Regioni forti, economicamente e dal punto di vista del numero di abitanti, con Regioni estremamente deboli.

Vi è poi il problema – più volte ricordato – del rapporto che si creerebbe tra i senatori eletti e la classe politica regionale. Indubbiamente, con la contestualità vi sarebbe una forte subalternità dei senatori eletti nei confronti del ceto regionale. Mi chiedo – e vi chiedo, colleghi di maggioranza e di opposizione – se vogliamo che ciò avvenga. Possiamo volere una profonda modifica delle funzioni del Senato, un superamento del bicameralismo, ma credo non si debba rinunciare alle caratteristiche della sua classe politica.

Altra questione è la composizione mista che – è stato ricordato brillantemente dal senatore Bassanini – fu la soluzione proposta all'Assemblea costituente dalla Commissione dei settantacinque presieduta da Ruini (due terzi, un terzo). Credo ci si potrebbe anche limitare ad una presenza *ex officio* in Senato dei Presidenti di Regione, oppure integrare tale presenza anche con i sindaci delle grandi città, che sono poi largamente coincidenti con le aree metropolitane, o delle città capoluogo di Regione, o delle città al di sopra di un certo numero di abitanti.

Vi chiedo, però: cosa rappresenta meglio le Regioni in un Senato federale? Un Senato eletto contestualmente in cui, a mio avviso, sarebbe inevitabile che i senatori verrebbero ad essere subordinati, o per lo meno certo non indipendenti dalla composizione del ceto politico regionale, o un Senato ove siedono gli Esecutivi regionali?

Credo sarebbe sicuramente più rappresentativo delle Regioni un Senato ove siedono i Capi degli Esecutivi regionali, piuttosto che dei senatori eletti di risulta come risultato di processi politici a livello locale. Quindi, l'autorevolezza del futuro Senato – torno alle funzioni e concludo – dipenderà, sì, dalle sue funzioni, ma anche dalle sue modalità di elezione.

Allora, pur innovando, cerchiamo di superare il bicameralismo perfetto dando al futuro Senato sia le funzioni di legislazione di principio in materie attinenti le competenze regionali, sia anche altre e alte funzioni, cioè non solo una competenza legislativa bicamerale in materie fondamentali, ma anche alcune funzioni di garanzia. In ogni caso, dobbiamo pensare ai futuri senatori come a persone che avremmo voluto avere come colleghi.

Nell'ipotesi della contestualità mi chiedo quanti degli attuali senatori vorrebbero sedere nel futuro Senato piuttosto che nella futura Camera.

Dobbiamo allora non depotenziare questo Senato, che può avere, nel futuro assetto federale della Repubblica, un suo ruolo reale e forte solo se rimane un'Assemblea nazionale – federale ma nazionale – eletta non contestualmente, e dotata di funzioni alte.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che constatare come si discuta e con quale approfondimento, in questa fase del processo costituente, su temi che ci riguardano così da vicino debba costituire motivo di grande soddisfazione per tutti noi.

Mi sembra che smettere di discutere sul punto se fare o meno il Senato federale e cominciare a discutere su come farlo sia un passaggio fondamentale e che il contributo che stanno fornendo su questi temi sia il centro-destra che il centro-sinistra sia di grande importanza.

Certo, è facile, quando non si tratta di riformare le parti che riguardano «la formazione del consenso», approfondire meglio gli aspetti, perché non siamo tanto nell'ambito delle posizioni politiche, quanto nell'ambito dello studio e dell'approfondimento del modo in cui far funzionare il sistema e penso che farlo funzionare, soprattutto con riferimento all'apparato legislativo, sia interesse di tutti.

È stato fatto riferimento ai modelli. Io, in particolare, sostengo che stiamo lavorando per porre in essere un modello italiano di Senato federale; su questo mi pare non ci siano dubbi, dal momento che certamente non abbiamo la stessa esigenza degli Stati Uniti d'America di un Senato che rappresenti e tenga insieme territori immensi, né abbiamo il problema di rispondere, con il Senato federale, alle esigenze che sono state proprie della Germania nell'immediato Dopoguerra, un Senato federale nel quale

non si pone la questione dell'unità del Paese come unità sentita e dove, come tutti sappiamo, alla base c'è una società politicamente omogenea.

Da noi, l'esigenza da tutti avvertita è stata quella di affrontare – dopo che la Lega ha posto all'ordine del giorno del Paese il problema, facendo compiere un salto di qualità passando dal sistema delle autonomie, o comunque delle Regioni, a quello federale – la necessità di affiancare al recepimento dell'istanza federale la difesa dell'interesse nazionale, tenendo insieme questi due elementi.

A me preme – ma penso preme a tutti noi – rilevare con forza l'importanza di quello che stiamo facendo piuttosto che di quello che non stiamo facendo.

Avere contezza, ad esempio, di come questo dibattito si è sviluppato durante i lavori della Costituente, delle istanze avanzate durante la Costituente, del problema della rappresentanza dei territori nel Senato che si voleva attuare e – perché no – del problema della rappresentanza delle categorie nella Costituente. Ci fu, infatti, una forte componente cattolica che pose il problema di rappresentare le categorie, nel Senato che si andava a costruire, nel processo legislativo. La soluzione si trovò nell'articolo 99, ma la conclusione fu il bicameralismo perfetto, con due Camere che tutto sommato – per competenze, composizione e funzioni – facevano la stessa cosa.

Oggi invece – questo è il punto che mi sembra centrale – stiamo costruendo un sistema italiano che rompe o supera (punti di vista) il bicameralismo ripetitivo e perfetto. Questo mi sembra un dato fondamentale del sistema che stiamo costruendo.

Il secondo dato, rispetto al quale voglio ribadire con forza l'originalità della soluzione italiana circa il tipo di federalismo che stiamo costruendo, è rappresentato dalla circostanza che ci siamo allineati, nella proposta contenuta nel disegno di legge del Governo, alla scelta fatta dal centro-sinistra: abbiamo scelto un federalismo per competenze.

Lo sottolineo con forza perché questo è il dato di partenza sul quale abbiamo lavorato. La soluzione prospettata è di fatto una soluzione a più mani, perché abbiamo accettato l'idea di partire da dove aveva terminato la propria esperienza legislativa e la propria riforma il centro-sinistra.

Per la verità, si è anche discusso al nostro interno ed è stato approvato un provvedimento – la cosiddetta legge La Loggia – che voleva adottare la soluzione del federalismo competitivo, con le conseguenze che potevano derivarne. Poi, alla fine, anche per aprire nei confronti del centro-sinistra, abbiamo accettato l'idea di partire da dove il centro-sinistra aveva concluso la sua esperienza.

Con questo voglio dire al senatore Mancino e agli altri colleghi che hanno avanzato proposte di Senato misto, comprendendovi le Province e i Sindaci dei grandi comuni, che il centro-sinistra ha scelto un'importante divisione nell'ambito di un federalismo immaginato per competenze, contenuta nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dove è stato scritto (e condivido personalmente questa soluzione) che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

La potestà di fare le leggi è stata cioè attribuita, con la riforma del centro-sinistra, allo Stato e alle Regioni, *tertium non datur*: i Comuni e le Province emettono ordinanze, atti amministrativi, delibere. Non sono stati innestati dal centro-sinistra nel grande processo federalista costituente e volerli ora inserire in quello che deve essere il Senato federale mi sembra un nonsenso.

I due soggetti che fanno le leggi, che se ne assumono quindi responsabilità nell'ordinamento costituzionale italiano come pensato e disegnato dal centro-sinistra, sono lo Stato e le Regioni. Se accettiamo il federalismo con la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, conseguentemente, se la cornice vuole essere unitaria e il sistema coerente, come penso tutti auspichiamo, dobbiamo rimanere all'interno di questo sistema, che è il modello italiano.

Vi si deve collegare l'interesse nazionale per le ragioni che abbiamo detto, perché non stiamo costruendo un federalismo per unire il Paese, come è accaduto in alcune esperienze, né per rappresentare necessariamente il Paese, come è nel federalismo americano che, come dicevo prima, fa riferimento a territori immensi. Stiamo costruendo un federalismo per avvicinare maggiormente le istituzioni al cittadino, tenuto conto che in questi decenni in Italia si è manifestata grande disaffezione da parte dei cittadini verso le istituzioni e verso la politica.

Pensiamo che avvicinare le istituzioni al cittadino, e quindi caricare sia i cittadini sia le istituzioni di una maggiore responsabilità, possa servire a far funzionare meglio il sistema. Attenzione, però: questo è il federalismo italiano, pensato dal centro-sinistra con la modifica del Titolo V, per cui mi sembra indispensabile il riferimento all'interesse nazionale.

Questo passaggio è importante e significativo e raccolgo tutte le obiezioni avanzate dai colleghi del centro-sinistra quando hanno evidenziato che alcune delle soluzioni proposte potrebbero mettere in discussione il processo formativo unitario del Senato federale.

Il terzo elemento, posto con forza dalla Lega, è quello del collegamento; federalismo per competenze, federalismo unitario e nazionale, federalismo collegato al territorio sono le tre proposte in campo delle quali stiamo discutendo. Per la verità, ce n'era anche una quarta che, per la spinta venuta da alcuni ambienti dell'opposizione, è stata subito bollata come secessionista: si trattava delle famose superassemblee collegate all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Ha detto bene il relatore D'Onofrio: quelle assemblee sono state bocciate come secessioniste e abbiamo messo da parte tale ipotesi. Restano ora l'ipotesi di cui al disegno di legge del Governo, il Senato misto con i governatori o la contestualità. Mi sembra di capire che ci muoviamo all'interno di questo quadro.

Bisogna registrare positivamente il contributo dell'opposizione e un dato significativo: gran parte delle opposizioni ritiene di poter aderire, come è possibile evincere anche dagli atti, ad una ipotesi di Senato misto più che ad un'ipotesi di Senato contestuale.

Credo che ciò debba essere per noi motivo di riflessione e di approfondimento, purché sia chiaro un punto fondamentale: tutti dobbiamo lavorare per far funzionare bene il sistema e consentire che esso, collegato ai territori e rappresentando direttamente le istanze dei cittadini, si raccordi bene con ciò che rimane di un sistema che dobbiamo comunque immaginare organico e coerente.

Ritengo che il quesito posto dal relatore abbia ricevuto risposte significative; si tratta di capire meglio dove costruire su questa strada un punto di incontro e lanciare al Paese un messaggio di speranza unitario, almeno su questo versante. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e del senatore Carrara*).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, le due proposte che stiamo discutendo, quella del centro-destra e quella del centro-sinistra, sono diverse; per quel che mi riguarda, sono diametralmente diverse.

La sintesi della nostra proposta è contenuta nel documento Amato, che il Gruppo dei Verdi condivide e che guida il confronto politico che stiamo svolgendo in quest'Aula, anche se su taluni punti esprimiamo considerazioni autonome. Non illustrerò quindi gli emendamenti da me presentati riconoscendomi nelle proposte che sono state avanzate oggi pomeriggio dai colleghi Mancino, Villone ed altri.

Mi piacerebbe, caso mai, che questo esempio potesse essere seguito anche da altri, perché è giusto che vengano espresse posizioni distinte, però il valore dell'unità della proposta ha la sua forza. Mi riferisco alla nostra proposta, non alla vostra, signor Presidente. Quando penso alla vostra proposta penso sempre al colore della cravatta che lei indossa, signor Presidente, o, ancor meglio, a quello della cravatta del ministro Bossi.

Ebbene, la nostra grande forza unitaria mi piacerebbe che guidasse sempre tutti i ragionamenti che facciamo, a differenza di quelli che vengono fatti dall'altra parte.

DANIELI Franco (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi accingo ad illustrare gli emendamenti 3.508 e 3.514 che ho presentato insieme ai senatori Manzione, Rigoni, Tonini e Crema.

Ho notato che emendamenti di contenuto analogo sono stati presentati in ordine sparso anche da altri colleghi, in ordine al reinserimento, nel contesto del futuro Senato federale, dei sei rappresentanti dei nostri connazionali all'estero. La ragione del reinserimento di questi rappresentanti della collettività italiana all'estero può trovare (questa è la ragione di merito) fondamento anche nel contesto – ovviamente non ancora delineato in maniera esatta e oggetto del dibattere di questi momenti – del futuro Senato federale, in quanto a competenze e ad attribuzioni.

La conclusione della riflessione che ho fatto assieme ai colleghi che hanno presentato con me gli emendamenti è che in un Senato federale la presenza di sei senatori eletti nella circoscrizione estero può trovare una puntuale ragion d'essere, anche per ragioni – oserei dire – storiche.

Uno degli elementi fondamentali dell'attività di tutte le Regioni italiane è relativo al rapporto con i propri corregionali presenti nel mondo. Non dimentichiamoci che tra il 1865 ed il 1970, grosso modo nell'arco di un secolo (è il periodo dell'emigrazione di massa italiana), da tutte le Regioni partirono verso il mondo oltre 27 milioni di italiani. Oggi uno degli elementi centrali delle politiche regionali è quello del collegamento e della solidarietà (come nel caso, ad esempio, degli italiani che vivono condizioni difficili in Argentina), di un collegamento forte, strutturato, con le comunità regionali all'estero.

Credo che, lungi dall'apparire un elemento spurio all'interno del futuro Senato federale, ci siano ottime ragioni di merito per consentire che venga utilizzata la specificità della rappresentanza parlamentare della circoscrizione estero in una dimensione di bicameralismo modificata rispetto alla situazione attuale.

Questa è la ragione per cui, con gli altri colleghi che ho citato del centro-sinistra, abbiamo presentato questi emendamenti. Mi auguro che ci sia da parte di tutti i colleghi un ripensamento rispetto alle scelte che sono state effettuate nella Commissione affari costituzionali: a questo riguardo ho notato che anche il presidente Pastore ha presentato un emendamento che corregge e in qualche modo ribalta la posizione che aveva assunto con una proposta emendativa di segno contrario in quella sede.

Invito, quindi, ovviamente tutti i colleghi a sostenere tutti gli emendamenti che ripristinano la presenza (limitata, ovviamente, perché si tratta di un numero molto contenuto) dei sei rappresentanti dei nostri connazionali che saranno eletti nella circoscrizione estero.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Se ho ben compreso, la richiesta del relatore è quella di rinviare il seguito della discussione alla giornata di domani.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, dati per illustrati anche gli emendamenti da lei presentati, svolgerei qualche considerazione riassuntiva, che è anche una replica.

Considero intanto molto utile il dibattito che si è svolto. Ritengo doveroso, data la natura del testo proposto dal Governo, riferire e dar luogo ad un momento di riflessione con il Ministro delle riforme istituzionali rispetto a quanto ascoltato (da me per intero e dal Ministro soltanto in parte), nonché svolgere due considerazioni a mio parere importanti: alcuni dei colleghi che hanno insistito sulle ipotesi del Senato misto hanno considerato particolarmente significativa una indicazione che avevo svolto nelle considerazioni riguardanti il contesto del territorio nel quale sono eletti i senatori.

Mi è sembrato di capire – su questo vorrei si facessero delle osservazioni – che un’ipotesi diversa da quella del Senato misto e dalla contestualità dell’elezione con i Consigli regionali potrebbe consistere nella elezione dei senatori su base territoriale coincidente con le Regioni.

È una questione molto rilevante dal punto di vista del tipo di Senato che vogliamo. La contestualità alla quale facevano riferimento alcuni colleghi nei loro emendamenti – mi riferisco in particolare all’intervento del senatore Morando – non è stata considerata indispensabile con l’elezione dei Consigli regionali, laddove indispensabile è la non contestualità con la Camera politica.

Voglio far presente che nel testo che abbiamo presentato parliamo di un Senato che dura in carica sei anni e non a caso è un Senato dalla durata diversa. Quindi, la non contestualità fa parte delle indicazioni che abbiamo presentato.

È evidente – mi riferisco all’intervento del collega Vitali – che se dovesse essere confermata, come personalmente ritengo possibile, la contestualità con l’elezione dei Consigli regionali, il discorso delle norme transitorie diventerebbe cogente da subito. Non può esservi un rinvio delle norme transitorie ad un futuro incerto. Quindi, dovremmo capire se la contestualità si presenta come un fatto concluso. Possono esservi adempimenti marginali ma la transitorietà non può essere lasciata indefinita.

Il dibattito ha fatto emergere un’astratta ma concretamente non possibile preferenza per il modello cosiddetto del *Bundesrat*. Con riguardo a quanto detto – se non erro – dal collega Villone, e cioè che dopo l’annessione dei *Länder* della ex DDR, il modello del *Bundesrat* è stato sostanzialmente messo in discussione in Germania, faccio presente che il modello del *Bundesrat* comincia ad essere molto contestato proprio in Germania perché la maggioranza dei *Länder* pone un problema non banale di modello istituzionale che non riguarda tuttavia il bipartitismo.

Dico questo perché anche l’istintiva adesione al modello *Bundesrat* deve tener presente la difficoltà che la Germania sta vivendo, una volta superato il rapporto tra la Repubblica federale e la DDR. È una questione molto seria. La contestualità è un aspetto mai considerato fino ad ora. Pone problemi molto significativi e mi sembra che sia intervenuta nel corso del dibattito una sorta di comprensione della preferenza per un sistema elettivo diretto.

Cioè, io sarei contrario ad immaginare che nel Senato siedono persone che non abbiano investitura popolare identica; più che la diversa durata del mandato, c’è una identità del mandato elettorale che si ottiene, che può coincidere, con la contestualità regionale, comunque con la non contestualità della Camera, con il collegio elettorale grande, per così dire, che coincide con l’intero territorio regionale. Mi sembra sia stato il collega Morando a dire che è un dibattito in evoluzione (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Nel confronto di stasera ho l’impressione che tutte le parti abbiano dimostrato di voler in qualche misura muovere da pregiudiziali astratte di modello ritenuto preferibile. Mi auguro che, se è emersa un’opinione

larga favorevole alla conclusione in senso federale del sistema, essa sia condivisa come ipotesi reale; non soltanto, quindi, la fine del bicameralismo perfetto, ma l'approdo ad un modello dignitosamente definibile federale. Questo mi sembra il punto di convergenza maggiore, al di là di talune opinioni dissidenti.

Se così è, mi sembra che sia opportuno pensare a qualcosa che non coincida necessariamente con nessuna delle ipotesi di cui abbiamo finora parlato, ma che abbia questo come approdo condiviso.

Credo che questa sia una dimostrazione di uno spirito costituente reale. Mi rimetterò all'opinione che il Governo esprimerà, perché il disegno di legge è del Governo, non è di iniziativa parlamentare e quindi, da questo punto di vista, chiedo la cortesia di interrompere il dibattito in questo momento, per consentire, se vogliono gli altri colleghi della maggioranza, di incontrarci con i rappresentanti del Governo, in particolare con il ministro Bossi e con il sottosegretario Brancher, per una valutazione complessiva della discussione che si è svolta fino ad ora. Vorrei evitare – come ho detto all'inizio – che si passi a votare emendamenti al di fuori di un quadro complessivo di riferimento.

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Onofrio. Io credo che sia comunque il caso di riprendere i nostri lavori nella giornata di domani. Quello che lei farà come relatore nel suo tempo libero è sua facoltà farlo, incontrando chiunque desideri.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 11 febbraio 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 11 febbraio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30 E 16,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81,

83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

*(Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686) *(Relazione orale)*.

## II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*.

ALLE ORE 21

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (2714) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,37*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)**

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

*(Elezione del Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori durano in carica sei anni.

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

## EMENDAMENTI

**3.7**

GUBERT

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**3.16**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**3.41**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**3.8/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.8, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire la parola: «trecentoquindici» con la seguente: «duecento».*  
\_\_\_\_\_

**3.8**

GUBERT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni.

Il numero di senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale

risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ciascuna Assemblea regionale, all'inizio di ciascuna legislatura, elegge i senatori rappresentanti della Regione con voto limitato ad uno e sistema proporzionale puro, depurato inoltre dagli effetti distorsivi della massima uguaglianza di rappresentatività popolare fra i componenti determinata dall'eventuale adozione di sistemi di elezione diversi dal sistema proporzionale puro a scala regionale. L'elezione è regolata da legge dello Stato."».

---

### 3.35/1

BASSANINI

*All'emendamento 3.35, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre» e sopprimere le parole: «più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione» ed il quarto periodo.*

---

### 3.35/2

BASSANINI

*All'emendamento 3.35, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi».*

---

### 3.35

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti dei governi regionali e locali.

Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti delle Regioni. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale da questo nominati e revocati, e possono essere rappresentati da altri compo-

menti dei rispettivi esecutivi. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai rappresentanti presenti.

I rappresentanti dei governi locali di ciascuna Regione sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi governi regionali. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all'articolo 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere."».

---

### 3.501/1

BASSANINI

*All'emendamento 3.501, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonchè da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».*

---

### 3.501/2

BASSANINI

*All'emendamento 3.501, al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dai sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonchè da 1 rappresentante di ciascuna Regione e da 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».*

**3.501**

DEL PENNINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai senatori a vita, di cui all'articolo 59, e dai Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato garantisce la rappresentanza territoriale dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno"».

**3.800/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.800, al comma 1, capoverso sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «cento».***3.800**

CADDEO, BRUTTI Paolo, CALVI, CASTELLANI, CAVALLARO, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FLAMMIA, FORCIERI, GRUOSSO, IOVENE, LONGHI, MARINI, MASCIONI, MICHELINI, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, RIGONI, RIPAMONTI, VISERTA COSTANTINI, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto.

Ad ogni regione è attribuito lo stesso numero di seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni delle assemblee regionali"».

**3.801/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.801, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.*

---

**3.801/2**

BASSANINI

*All'emendamento 3.801, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quinto comma.*

---

**3.801**

MORANDO, TONINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma"».

---

**3.42/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.42, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.*

---

**3.42**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni."».

**3.44**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali."».

**3.500**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

**3.33/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.33, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere l'ultimo comma.*

**3.33**

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, TURCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e assicura

il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Regione."».

---

### **3.36/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.36, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quinto comma.*

---

### **3.36**

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Molise, le Province autonome di Trento e Bolzano ne hanno due; la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, oltre quelli già assegnati in base al terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori sono eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori. I senatori decadono nei casi di scioglimento del consiglio regionale della regione nella quale sono stati eletti.

La legge regionale disciplina il collegamento tra il sistema di elezione dei senatori e il sistema di elezione degli organi della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica.

I senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione, nei modi stabiliti dallo statuto regionale"».

---

**3.40**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica si compone di duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale e con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

Sono assegnati a ogni Regione quattro senatori, salvo che per la Valle d'Aosta e il Molise, cui è assegnato un solo senatore. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori durano in carica sei anni."».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».*

---

**3.802/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.802, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il terzo comma.*

---

**3.802/2**

BASSANINI

*All'emendamento 3.802, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.*

---

**3.802**

MORANDO, TONINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Ad ogni regione e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti cinque seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle giunte regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle province di Trento e Bolzano"».

---

### 3.502

CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Elezione del Senato federale della Repubblica)*

1. All'articolo 57 della Costituzione, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. In ogni Regione, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengono eletti cinque senatori, secondo le modalità fissate con legge dello Stato"».

---

### 3.803

BUDIN

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero».*

---

### 3.45

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole «a suffragio universale e diretto».*

---

**3.27**

PASSIGLI

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «su base regionale», con le seguenti: «sulla base di circoscrizioni regionali».*

---

**3.305**

GUBERT

*Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato, comma 1 dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «con metodo proporzionale, corretto in modo da garantire la proporzionalità della rappresentanza, tra liste identicamente denominate in più regioni, anche a livello nazionale».*

---

**3.503 (testo 2)**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

*Al comma 1, capoverso Art. 57, al comma 1 dopo le parole: «su base regionale» inserire le parole; «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero», e al comma 2, dopo le parole: «da duecento senatori elettivi» inserire le parole: «, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero» e nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.504 (testo 2)**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «articolo 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» e, nel secondo comma, dopo la parola: «elettivi», inserire le seguenti: «da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero» nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.804**

CHIUSOLI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57» sopprimere il secondo comma.*

---

**3.506**

CRINÒ

*Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato sopprimere il comma 2.*

---

**3.507**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «articolo 57», sopprimere il comma 2.*

---

**3.805/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.805, sostituire la parola: «trecentoquindici» con la seguente: «duecento».*

---

**3.805**

CALVI

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della repubblica è composto da trecentoquindici senatori elettivi, dai senatori a vita di cui all'articolo 59 e da sei senatori eletti nella circoscrizione estero».*

---

**3.508**

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, TONINI, CREMA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57», sostituire il secondo comma, con il seguente:*

*«Il Senato federale della Repubblica è composto da trecentoquindici senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione estero».*

---

**3.509**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57», al comma 2, è sostituito dal seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da 250 senatori e da senatori a vita di cui all'articolo 59 della Costituzione».

---

**3.510/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.510, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

---

**3.510/2**

BASSANINI

*All'emendamento 3.510, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, dai sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché da 1 rappresentante di ciascuna Regione e da 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

---

**3.510**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57», sostituire il secondo comma, con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai Presidenti delle giunte delle regioni, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».

---

**3.511**

RONCONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «duecento» con la seguente: «quattrocento».*

---

**3.9**

GUBERT

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento», con l'altra: «trecentoquindici».*

---

**3.512**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso articolo 57, al secondo comma, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentocinquanta».*

---

**3.2**

FALCIER

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentotrentadue».*

---

**3.514**

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, TONINI, CREMA

*Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo le parole: «senatori elettivi» inserire le seguenti: «, dai sei senatori elettivi eletti nella circoscrizione Estero».*

---

**3.28**

BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «art. 57», secondo comma, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».*

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da Ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni duemilioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

---

**3.38**

BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «art. 57», secondo comma, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».*

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché 1 rappresentante di ciascuna Regione e 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

---

**3.26**

PASSIGLI

*Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai Presidenti delle regioni e dai Sindaci delle città metropolitane».*

---

**3.1000/1** (testo 2)

VITALI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali» con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

*Conseguentemente, sostituire dalle parole: «La legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti: «I senatori eletti nella XIV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i nuovi senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione».*

---

**3.1000/2** (testo 2)

VITALI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali» con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

*Conseguentemente, sostituire dalle parole: «La legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti: «I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla elezione dei nuovi senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione».*

---

**3.1000/3**

VILLONE

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «costituzionale» a: «Consigli regionali» con le seguenti: «bicamerale assicura che l'elezione dei senatori avvenga in circoscrizione unica regionale».*

---

**3.1000/4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «assicura la» fino alla fine con le seguenti: «disciplina l'elezione dei senatori di ciascuna Regione».*

---

**3.1000/5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.1000, dopo le parole: «assicura la» aggiungere la seguente: «non».*

---

**3.1000/6**

VILLONE, TURRONI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «la contestualità» fino alla fine con le seguenti: «la partecipazione al Senato dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione, e di venti sindaci o presidenti di provincia eletti, uno per regione, dai Consiglio regionali delle autonomie locali».*

---

**3.1000/7**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere le parole: «Conseguentemente» sino alla fine.*

---

**3.1000/8**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.1000, dopo le parole: «il settimo comma» inserire i seguenti periodi:*

*«All'articolo 6 sostituire il capoverso con il seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori elettivi cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori";*

dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-*bis* - (Nuove elezioni). – 1. All'articolo 61 della Costituzione, al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera".

2. All'articolo 61 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "Finchè non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "Finchè non sia riunita la nuova Camera";

*all'articolo 22, capoverso "art. 87", al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";*

*all'articolo 23, comma 1, capoverso: "art. 88", sopprimere l'ultimo comma;*

*all'articolo 24, comma 1, capoverso: "art. 89", al terzo comma sopprimere le parole: "lo scioglimento del Senato federale della Repubblica";*

*Conseguentemente all'ultimo periodo, dopo le parole: «Fino a tale data» inserire le seguenti: «il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni, fatto salvo il caso in cui il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, ne decreti lo scioglimento in caso di prolungata impossibilità di funzionamento, e».*

---

### **3.1000/9**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «è adottata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» con le seguenti: «entra in vigore alla naturale scadenza dei Consigli regionali eletti nel 2005».*

---

### **3.1000/10**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

### **3.1000/11**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**3.1000/12**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.1000/13**

VILLONE, TURRONI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla elezione del consiglio regionale o provinciale immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale».*

---

**3.1000/14**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data della normale fine della legislatura del rispettivo Consiglio regionale».*

---

**3.1000/15**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data di scadenza del mandato quinquennale in corso del rispettivo Consiglio regionale».*

---

**3.1000/16**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data della prima successiva elezione di ciascun Consiglio regionale».*

---

**3.1000/17**

PASTORE, VIZZINI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «a pieno titolo» con le seguenti: «di diritto».*

---

**3.1000/18**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, dopo la parola: «Giunte» inserire le seguenti: «e dei Consigli».*

---

**3.1000/19**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Senato e delle Commissioni sono eletti fra i senatori elettivi».*

---

**3.1000/20**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i sindaci delle città capoluogo di Regione e tre rappresentanti dei sindaci e dei Presidenti delle province della Regione, designati da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».*

---

**3.1000/21**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «, i Presidenti dei Consigli regionali e tre rappresentanti dei sindaci e dei Presidenti delle province della Regione, designati da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».*

---

**3.1000/22**

VILLONE, TURRONI

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'elezione in ogni Regione o Provincia autonoma del consiglio im-*

mediatamente successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale perdono efficacia, con riferimento a quella Regione o Provincia autonoma, i commi secondo e terzo dell'articolo 126 della Costituzione».

---

### **3.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il settimo comma; all'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma»; all'articolo 38, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, è adottata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data fanno parte a pieno titolo del Senato federale della Repubblica, a decorrere dall'inizio della XV legislatura, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

### **3.14**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

---

### **3.30**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

---

### **3.47**

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

---

**3.806**

CALVI

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

---

**3.43**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei consigli regionali».*

---

**3.515**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:*

*«La legge elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica assicura la rappresentanza territoriale regionale e la pluralità sociale e politica nazionale».*

---

**3.516**

CRINÒ

*Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato, comma 3, dopo la parola: «Repubblica» aggiungere le seguenti parole: «avviene con il sistema proporzionale ed».*

---

**3.23**

PASSIGLI

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».*

---

**3.807**

CALVI

*Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.*

---

**3.24**

PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente :«In ogni caso, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».*

---

**3.31**

MORANDO, TONINI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

*Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

---

**3.517**

CRINÒ

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

---

**3.808**

CALVI

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

---

**3.809**

CHIUSOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:*

*«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».*

---

**3.25**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:*

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

---

**3.518**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, «Art. 57» ivi irchiamato, sopprimere i commi sesto e settimo.*

---

**3.519**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il settimo comma.*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso dell'articolo 6 con il seguente: «La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni».*

---

**3.811**

MORANDO, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il settimo comma.*

---

**3.810**

CALVI

*Al comma 1, sostituire il settimo capoverso con il seguente:*

«I senatori durano in carica cinque anni».

---

**3.520**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi irchiamato, settimo comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

---

**3.521**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, sopprimere l'ultimo comma.*

---

**3.812/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.812, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti» e la parola: «eletto» con la seguente: «eletti».*

---

**3.812**

MORANDO, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma ottavo con il seguente:*

*«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante per regione eletto dal Consiglio Regionale e un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».*

---

**3.101/1**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.501, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè tre rappresentanti eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».*

---

**3.101**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Partecipano altresì, con diritto di voto, ai lavori del Senato, nei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali, i Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

---

**3.523**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti dei Consiglio o Assemblee delle Regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: «57, secondo comma,» con le seguenti: «57, commi secondo e settimo».*

---

**3.522**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i rappresentanti dei Consigli e delle Assemblee regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**3.524**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», all'ottavo comma, dopo le parole: «partecipano» inserire le seguenti: «con diritto di voto,».*

---

**3.750**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» comma 8, sostituire le parole: «nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione», con le seguenti: «per la nomina dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di designazione parlamentare».*

---

**3.525**

MANCINO, COLETTI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale o provinciale individuato dal Consiglio delle autonomie locali».*

---

**3.526**

SEMERARO, MUGNAI, PELLICINI, BEVILACQUA, GRILLOTTI, TOFANI, BUCCIERO, PACE, SPECCHIA

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Ai lavori del Consiglio regionale di ogni regione partecipano da un minimo di due ad un massimo di quattro senatori in eguale misura fra maggioranza e minoranza, nominati dal Senato fra i senatori della medesima regione.

Ai suddetti senatori sono attribuite le stesse funzioni dei Consiglieri regionali».

---

**3.527**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte

e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

---

### 3.11

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

"Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### 3.0.1

MANCINO, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'art. 123, ultimo comma della Costituzione;

d) di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"». *Consequentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».*

---

**3.0.2**

VILLONE, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

- a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome;
  - b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di Regione;
  - c) di sei senatori, eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"».
-

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Proposta Zanda e altri (articolo 56, comma 4, del Regolamento) sull'inserimento all'o.d.g. del d.d.l. n. 1206-B	221	220	000	096	124	147	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGOLIATI ANTONIO	C	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	
AMATO GIULIANO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	M	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	
BASSANINI FRANCO	F	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	
BEDIN TINO	M	
BERGAMO UGO	C	
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCONI LAURA	M	
BOBBIO LUIGI	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	
BONATESTA MICHELE	C	
BONAVITA MASSIMO	F	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	
BORDON WILLER	F	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	F	
BUCCIERO ETTORE	C	
BUDIN MILOS	M	
CADDEO ROSSANO	F	
CALDEROLI ROBERTO	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CAMBER GIULIO	C	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	C	
CASTELLI ROBERTO	M	
CAVALLARO MARIO	F	
CENTARO ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
COLETTI TOMMASO	F	
COMINCIOLI ROMANO	C	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORRADO ANDREA	C	
CORTIANA FIORELLO	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	C	
CREMA GIOVANNI	F	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	M	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	
D'AMICO NATALE	F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	
DANIELI FRANCO	F	
DANIELI PAOLO	C	
DANZI CORRADO	M	
DATO CINZIA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CORATO RICCARDO	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	
DEMASI VINCENZO	C	
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE RIGO WALTER	C	
DETTORI BRUNO	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DONATI ANNA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FABRIS MAURO	F	
FALCIER LUCIANO	C	
FASOLINO GAETANO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FISICHELLA DOMENICO	P	
FLAMMIA ANGELO	F	
FLORINO MICHELE	M	
FORLANI ALESSANDRO	M	
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	C	
FRANCO VITTORIA	F	
GABURRO GIUSEPPE	C	
GAGLIONE ANTONIO	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	M	
GIARETTA PAOLO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRECO MARIO	M	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBETTI FURIO	C	
GUERZONI LUCIANO	F	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	
IOVENE ANTONIO	M	
IZZO COSIMO	C	
KAPPLER DOMENICO	C	
KOFLER ALOIS	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	C	
LONGHI ALEANDRO	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	M	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MAINARDI GUIDO	C	
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	C	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZIONE ROBERTO	M	
MARANO SALVATORE	C	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	F	
MARITATI ALBERTO	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	M	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	C	
MODICA LUCIANO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTI CESARINO	C	
MONTICONE ALBERTO	F	
MONTINO ESTERINO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORRA CARMELO	C	
MORSELLI STEFANO	C	
MUGNAI FRANCO	C	
MULAS GIUSEPPE	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NANIA DOMENICO	C	
NESSA PASQUALE	M	
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
NOVI EMIDDIO	M	
OGNIBENE LIBORIO	C	
PACE LODOVICO	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	
PALOMBO MARIO	C	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PEDRIZZI RICCARDO	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	
PELLICINI PIERO	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PESSINA VITTORIO	C	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PIANETTA ENRICO	M	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	C	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
PROVERA FIORELLO	C	
RIGONI ANDREA	M	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	M	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	
RONCONI MAURIZIO	C	
ROTONDO ANTONIO	F	
SALERNO ROBERTO	C	
SALINI ROCCO	C	
SALZANO FRANCESCO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	
SAPORITO LEARCO	M	
SCALERA GIUSEPPE	F	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SCOTTI LUIGI	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO TOMMASO	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
SUDANO DOMENICO	C	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	M	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	C	
TREU TIZIANO	F	
TUNIS GIANFRANCO	C	
TURRONI SAURO	F	
ULIVI ROBERTO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VALLONE GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VICINI ANTONIO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	

Seduta N. 0534 del 10-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario  
(P)=Presidente

(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
VITALI WALTER	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	

### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sen. Danieli Franco, Angius Gavino, Boco Stefano, Cambursano Renato, Crema Giovanni, Del Turco Ottaviano, Fabris Mauro, Magistrelli Marina, Malabarba Luigi, Marini Cesare, Marino Luigi, Peterlini Oskar, Soliani Albertina, Tonini Giorgio

Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ruolo del Governo italiano in merito alla vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno, nonché sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno 2003 (2745)

(presentato in data **10/02/2004**)

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

#### **A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri**

in data 10/02/2004 il Senatore Provera Fiorello ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003» (2585)

in data 10/02/2004 il Senatore Pellicini Piero ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997» (2565)

in data 10/02/2004 il Senatore Castagnetti Guglielmo ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001» (2228)

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza ed alla disciplina del segreto di Stato, la cinquantaduesima relazione del Governo sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti, attinente al secondo semestre 2003 (*Doc. XXXIII*, n. 6).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici nel 2003 (*Doc. IX-bis*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

La Corte dei conti, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, presso la Corte dei conti, al dirigente generale di prima fascia dottor Italo Guarente ed al dirigente di seconda fascia dottor Leo Mari.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 18 dicembre 2003, ha inviato il testo di cinque risoluzioni e di tre posizioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 3 al 4 dicembre 2003:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (*Doc. XII*, n. 318). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 7<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina (*Doc. XII*, n. 319). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 7<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sulla *governance* europea (*Doc. XII*, n. 320). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 3<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Politica globale dell’UE contro la corruzione (*Doc. XII, n. 321*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (*Doc. XII, n. 322*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo (*Doc. XII, n. 323*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui lavori della Conferenza intergovernativa (*Doc. XII, n. 324*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Un quadro per i contratti e le convenzioni tripartiti di obiettivi tra la Comunità, gli Stati e le autorità regionali e locali» (*Doc. XII, n. 325*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

### Interrogazioni

MEDURI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Consiglio di Stato dovrà esaminare l’ordinanza del TAR del Lazio 22/10/2003, che ha sospeso la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 24/9/2003 nella parte in cui dichiarava l’incompatibilità funzionale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Cordova, lasciando sussistere quella ambientale;

che la delibera in questione – ad avviso degli interroganti – appare viziata da una serie di anomalie ed in particolare dal fatto che, nata come "relazione Salvi", diventa in prima commissione del Consiglio superiore della magistratura "proposta Salvi", ed infine è licenziata dal *plenum* come "delibera Salvi – Consiglio superiore della magistratura": in buona sostanza il documento ultimo altro non è che la fotocopia, reiterata in varie fasi, del manoscritto originario;

che alla sua votazione avrebbero partecipato componenti del Consiglio superiore della magistratura che – secondo gli interroganti – avevano il dovere di astenersi per oggettiva incompatibilità, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale costante sulla irrilevanza della cosid-

detta "prova di resistenza" in casi analoghi, pena la nullità del provvedimento adottato;

che la delibera in questione ha concluso un procedimento che agli interroganti è apparso costellato da fughe di notizie ed anticipazioni di giudizio in un contesto che oggettivamente rilevava come l'incompatibilità fosse stata palesemente provocata al fine strumentale di consentire l'apertura del procedimento *ex art. 2* della cosiddetta «legge delle guarentigie»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avvalersi dei poteri di cui all'art. 16 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura», e riferire al Consiglio per far conoscere il proprio orientamento riguardo alla vicenda sopra descritta.

(3-01419)

BOCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in Ancona, negli spazi cittadini preposti, sono stati affissi manifesti del gruppo politico "Destra Popolare" che annunciano una pubblica manifestazione, consistente nella presentazione dell'autobiografia del criminale nazista Erich Priebke, che si terrà venerdì 13 febbraio 2004 presso l'hotel Miramare di Civitanova Marche (Macerata);

che i manifesti, di dimensioni doppie rispetto a quelli ordinari, ritraggono la foto del criminale nazista e contengono la riproduzione di un'enorme croce celtica, evidente richiamo alla simbologia fascista, nonché l'inquietante e minaccioso titolo, riprodotto a caratteri cubitali, "Vae Victis";

che analoghi manifesti sono stati affissi a Civitanova Marche ed è presumibile che compaiano in altri Comuni marchigiani;

che la manifestazione, così come propagandata dai sopra citati manifesti, non ha carattere o spessore storico-letterario, bensì ha un evidente significato politico e un aspetto commemorativo;

che la manifestazione suscita timori e preoccupazioni, in quanto si pone evidentemente come piattaforma quella dell'odio razziale, e appare incompatibile con i valori universali di pace, tolleranza, rispetto dell'uomo: di conseguenza contrasta con la storia democratica del nostro Paese;

che la manifestazione e la sua promozione violano i principi e il contenuto delle leggi n. 645 del 1952 e n. 205 del 1993, in cui sono esplicitate le misure che le istituzioni repubblicane e le autorità competenti devono adottare in materia di discriminazione razziale, odio e violenza etnica e religiosa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda vietare la manifestazione in premessa che, così come impostata, rappresenta un'offesa alla comunità democratica e, qualora si svolga, potrebbe costituire un pericoloso precedente;

se non intenda disporre l'immediata rimozione di tutti i manifesti affissi negli spazi delle amministrazioni pubbliche.

(3-01420)

MENARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a seguito della manifestazione "Rave Party" intervenuta nei giorni 15-18 agosto 2002 presso il Pianoro del Colle della Maddalena in Valle Stura nel territorio del comune di Argentera (Cuneo) il comprensorio ha riportato vistosi danni ambientali dovuti al deposito di una cospicua massa di rifiuti e che si rende necessaria una tempestiva azione di bonifica della zona;

considerato:

che il comune di Argentera deve provvedere a ripristinare le migliori condizioni naturali del territorio per evitare danni ai turisti che vi si recano;

che l'ente stesso si trova nell'impossibilità di fronteggiare con i propri mezzi le impreviste spese relative all'opera di bonifica di che trattasi;

visto:

il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 10/9/2002;

l'art. 112 del decreto legislativo del 25/5/1995, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che a decorrere dal 10 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e che ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica;

l'art. 3, comma 214, della citata legge n. 662 del 1996 e l'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplinano le modalità di erogazione dei trasferimenti;

l'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che proroga per gli anni dal 1998 al 2000 le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 3 giugno 1997, con il quale la procedura di accreditamento dei trasferimenti statali di cui all'art. 9 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica anche ai trasferimenti diversi da quelli ivi indicati, che il Ministero dell'interno è tenuto ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane;

la direttiva generale del Ministro dell'interno per l'attività amministrativa e per la gestione in data 17 marzo 2003, emanata ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo n.165/2001,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare circa gli impegni assunti in precedenza da codesto Ministero.

(3-01421)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

STIFFONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

nel giorno 10 febbraio ricorre l'anniversario del doloroso esodo di centinaia di migliaia di nostri concittadini costretti dal regime comunista di Tito a lasciare l'Istria, la Dalmazia e Fiume con la conseguente perdita di tutte le proprietà e delle proprie identità;

per tutte queste sofferenze, ancora oggi vivissime, nessuna trasmissione della RAI ha ricordato il tragico evento, ricordandosi invece, con una trasmissione su RAI 3, del bandito Giuliano;

questa mancanza di rispetto verso gli esuli è ritenuta una inammissibile e vergognosa dimenticanza da parte del servizio pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se, visto quanto prescritto dal contratto di servizio tra il Ministero e la concessionaria pubblica, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso la RAI, azienda pagata con il canone di tutti gli italiani e quindi anche dai profughi giuliano – dalmati che vivono in Italia, affinché queste "dimenticanze" non abbiano più a verificarsi.

(4-06094)

FABRIS. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

che il centro di Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale (CCISS) appare trovarsi in una situazione di vero e proprio stallo;

che, in particolare, a determinare tale situazione concorre il fatto che il protocollo di intesa fra i vari Enti e Amministrazioni che ne fanno parte non viene rinnovato da ben quattro anni;

che desta, inoltre, grave preoccupazione il fatto che nel nuovo testo, attualmente in fase di approvazione, si evince un deciso ridimensionamento del ruolo della RAI;

che tale ridimensionamento appare particolarmente significativo in considerazione del ruolo di servizio pubblico che la RAI svolge;

che ulteriore elemento di forte preoccupazione appare anche il fatto che nel testo citato venga previsto che tutti gli Enti partecipanti sono autorizzati a utilizzare le notizie e a divulgarle a proprio piacimento;

che appare evidente che tale disposizione, se approvata, favorisca – in assenza di alcun elemento di organizzazione, coordinamento e pianificazione – il crearsi di situazioni tali da produrre esclusivamente confusione tanto nei ruoli che nella chiarezza delle informazioni verso gli utenti principali (ovverosia i cittadini), come dimostra anche la recente campagna pubblicitaria di Telecom Italia che propone un servizio di informazione a pagamento sulla viabilità stradale senza chiarire se siano rispettate le norme in materia quali ad esempio la fondatezza dei dati comunicati, basata sulla conferma da parte delle Autorità di Polizia;

che all'interno del quadro sopra descritto, che comporta nei fatti soprattutto un notevole decadimento della qualità dei servizi offerti ai cit-

tadini, della puntualità e precisione delle notizie offerte all'utenza, assume un rilievo particolare, e non certo in termini positivi, la vicenda che riguarda il canale di FM Isoradio;

che tale frequenza fu infatti originariamente assegnata alla RAI, oltre alle altre tre derivanti dalla Convenzione, per la sua utilizzazione al solo scopo di fare informazione di "infomobilità";

che invece risulta noto a tutti come il canale Isoradio sia diventata la quarta rete RAI (in aperta violazione, ad avviso dell'interrogante, degli accordi firmati e oggetto della Convenzione fra lo Stato e la RAI nella quale si parla delle tre frequenze assegnate) e che tale trasformazione abbia ricevuto inusuale impulso in seguito alla nomina del dott. Riccardo Berti a direttore dei canali di pubblica utilità, avvenuta nel luglio 2002, si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo circa la situazione del CCISS e quali iniziative si intenda adottare al fine di tutelare e rafforzare il ruolo della RAI all'interno del citato Centro di coordinamento e sostenere in particolare la sua vera e propria funzione di servizio pubblico;

con riferimento al ruolo svolto dal canale FM Isoradio e alla sua impropria trasfigurazione in quarta rete nazionale della RAI, se i Ministri in indirizzo siano in grado di riferire sull'effettivo costo del canale FM Isoradio per la Concessionaria pubblica, sulla tipologia dei programmi trasmessi, sulla percentuale dei programmi trasmessi dal canale FM che siano pertinenti alla originaria destinazione del canale e di quelli che invece nulla vi hanno a che fare, sul numero dei contratti di collaborazione posti in essere a partire dal luglio 2002;

se si intenda adottare iniziative urgenti al fine di restituire al canale FM il suo ruolo originario.

(4-06095)

*BOCO. – Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e della difesa. – Premesso che:*

in data 15 gennaio 2004 l'istituto di ricerca indipendente CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité), diretto dall'ingegnere e fisico nucleare Bruno Chareyon, ha reso noti gli esiti di analisi svolte nelle acque dell'arcipelago della Maddalena (Sassari) dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto il sommergibile statunitense Hartford alla fine del mese di ottobre del 2003;

in base ai risultati di queste analisi, effettuate tra il 17 e il 18 novembre 2003, dopo l'incidente, nonché il 9 dicembre 2003, si rileva una forte concentrazione di torio 234, compresa tra i 3.900 e i 4.700 becquerel nelle alghe rosse;

il torio 234 è un elemento della catena dell'uranio 238, noto anche come «uranio impoverito», che è utilizzato nei poligoni di tiro Usa e Nato dislocati in Sardegna ed è anche componente del combustibile nucleare che alimenta i sommergibili, e la sua concentrazione in natura non dovrebbe superare poche decine di Bq/Kg sec;

stante l'assenza di dati ufficiali sul preesistente livello di radioattività delle acque, il CRIIRAD afferma di non poter determinare se l'anomala concentrazione di torio sia conseguenza diretta dell'incidente occorso al sommergibile o, piuttosto, sia da far risalire all'attività della base militare statunitense di Santo Stefano;

in merito alle esatte circostanze temporali ed alle modalità dell'incidente occorso nei pressi degli scogli dell'isola di Caprera al sommergibile Hartford, mezzo navale avente un peso di circa 7.000 tonnellate e una lunghezza di 120 metri, nonché alle conseguenze da esso derivanti per l'ambiente, le autorità italiane non hanno tuttora reso noti dati precisi, a distanza di oltre quattro mesi dall'evento;

l'area è interessata in questo periodo da una serie di eventi calamitosi, come dimostra anche la circostanza che in data 21/01/2004 le agenzie di stampa riportavano la notizia di una fuoriuscita di olio combustibile nello specchio d'acqua tra il porto dell'isola della Maddalena e il litorale est in direzione di Caprera;

in merito alle conseguenze dell'evento che ha coinvolto il sottomarino statunitense Hartford, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ha dichiarato che, a seguito delle informazioni comparse sulla stampa, il presidio multizonale di Sassari aveva provveduto, su richiesta dell'APAT, ad effettuare, oltre agli usuali controlli di *routine*, un'indagine *ad hoc* al fine di verificare la presenza di radionuclidi artificiali, escludendo valori anomali nelle misure d'intensità di dose (gamma in aria) nei livelli di concentrazione di radionuclidi artificiali nel particolato atmosferico e nelle matrici ambientali;

i dati raccolti dal presidio multizonale di Sassari sono tuttavia precedenti a quelli raccolti dal CRIIRAD in collaborazione con il WWF Gallura e l'associazione corsa ABCDE (Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement), che hanno accertato la presenza di piombo 210 e 212 e berillio 7 in concentrazioni giudicate anomale, oltre al già menzionato torio 234;

lo stesso Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare francese (IRSN), in data 28 novembre 2003, comunicava che nel periodo in cui erano state condotte rilevazioni dalle quali non risultavano concentrazioni particolarmente anomale l'andamento delle correnti non era propizio al trasferimento di un'eventuale radioattività emessa nella zona dell'incidente verso le bocche di Bonifacio;

l'incidente è avvenuto in un'area caratterizzata dalla presenza del Parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, area naturale protetta ai sensi della legge n. 394 del 1991 nonché sito di importanza comunitaria;

la medesima area è interessata anche dall'attività della esistente base americana di Santo Stefano - La Maddalena, per la quale sono previsti lavori di potenziamento senza che risulti essere stata esperita l'obbligatoria valutazione di incidenza ambientale prevista dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE, né la valutazione di impatto ambientale di cui alla direttiva n. 97/11/CEE nonostante l'articolo 20, comma 12, della legge regionale n.

3 del 2003 ritenga necessario il procedimento di valutazione d'impatto ambientale per tutti i progetti ricadenti almeno in parte nelle aree dei siti di importanza comunitaria;

sabato 31 gennaio 2004 a Cagliari, in occasione della cerimonia di consegna di nuove unità alla Marina militare, il Ministro della difesa Antonio Martino ha dato per acquisite le decisioni relative alla realizzazione di opere logistiche e infrastrutturali nella base militare, che prevedono anche la ristrutturazione degli impianti di generazione di energia da mobili a stabili, progetto inizialmente rigettato dal comitato paritetico regionale sulle servitù militari;

nella medesima circostanza il Ministro ha inoltre commentato negativamente la recente deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna in cui si chiede lo smantellamento della base americana della Maddalena, dichiarazioni che hanno indotto il presidente della regione ad inviare una nota formale di protesta al Governo, come ha comunicato lo stesso presidente Masala nella riunione del consiglio regionale del 2 febbraio scorso;

il 2 febbraio 2004, inoltre, il consiglio comunale maddalenino ha approvato all'unanimità un documento con il quale si chiede l'intervento urgente dell'Unione europea, dei Ministeri della salute e dell'ambiente perché si faccia chiarezza sul problema della radioattività legata all'attività dei sommergibili a propulsione nucleare,

si chiede di sapere:

quali passi ufficiali siano stati intrapresi verso le autorità statunitensi al fine di ottenere tutte le informazioni e le precisazioni necessarie in merito a circostanze, cause e conseguenze dell'incidente occorso al sottomarino Hartford in acque italiane al largo dell'Arcipelago della Maddalena;

se risulti ai Ministri interrogati che a seguito dell'incidente le autorità statunitensi abbiano intrapreso azioni disciplinari a carico del Comodoro comandante della base Greg Parker, del Capitano al comando del sommergibile stesso Christopher R. Van Metre e di membri dell'equipaggio;

quali iniziative siano state assunte d'intesa con le competenti autorità francesi al fine di avviare un piano di monitoraggio comune delle acque della Maddalena e delle Bocche di Bonifacio;

se non si ritenga necessario, in presenza di rilevamenti discordanti, prevedere l'affidamento del monitoraggio anche ad autorevoli istituti di ricerca indipendenti specializzati nel rilevamento di ogni possibile fenomeno di inquinamento marino o radioattivo;

se non si ritenga doveroso, anche al fine di una corretta comparazione dei dati disponibili, rendere noti i risultati di tutte le rilevazioni effettuate nelle acque della Sardegna e della Maddalena prima dell'incidente in questione;

quali siano gli esiti ed i criteri seguiti dalla indagine ambientale svolta autonomamente dal comune della Maddalena, tramite prelievo di campioni di organismi marini nelle acque della zona;

quale attuazione sia stata data all'intesa raggiunta con la regione il 14 gennaio 2004 per garantire a tutti gli enti pubblici territoriali interessati la possibilità di effettuare analisi concernenti la qualità dell'aria, dell'acqua e del fondale marino, sulla rotta di transito delle unità navali statunitensi all'interno del comprensorio militare nell'area della Maddalena, e se non si intenda garantire alle associazioni di protezione ambientali di accedere ai risultati delle analisi stesse;

quali iniziative si intenda assumere al fine di organizzare un sistema di monitoraggio che preveda la diffusione periodica al pubblico dei risultati dei rilevamenti della qualità dell'ambiente, dell'aria e delle acque;

quali interventi urgenti, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, si intenda assumere per porre rimedio allo stato di inadeguatezza tecnologica delle cinque centraline di monitoraggio esistenti, prevedendone la sostituzione con strumentazioni tecnologiche di ultima generazione in grado di rilevare adeguatamente eventuali insorgenze di fenomeni radioattivi;

se non si ritenga opportuno avviare in ogni caso le immediate ed opportune operazioni di bonifica dell'area interessata, a tutela della salute pubblica e dell'importante ecosistema marino del Parco;

quale sia l'impatto sull'ecosistema del parco e sulla biodiversità marina della ordinaria attività svolta nella base militare collocata all'interno dell'area protetta e quali siano gli effetti del transito e dello stazionamento in quel tratto di mare di veicoli a propulsione nucleare;

se non si ritenga, ove fosse accertata una reale situazione di radioattività riconducibile alla attività della citata base nucleare, di dover valutare il ritiro della concessione di cui all'accordo del 1972, come richiesto dal Consiglio regionale sardo;

se, al fine di garantire la sicurezza pubblica in considerazione della movimentazione di materiale nucleare, i vigenti piani di emergenza previsti per il caso di incidente nucleare nell'area della Maddalena contemplino il rischio di accidentale fusione nucleare e tengano conto del flusso turistico della zona, prevedendo anche l'obbligatoria evacuazione della popolazione;

per quale motivo, in relazione al potenziamento della base, non sia stato applicato l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna, che prevede la valutazione di incidenza di qualsiasi piano o progetto su zone speciali di conservazione (ZSC) e siti di importanza comunitaria (SIC), in particolar modo i siti contenenti habitat o specie prioritarie;

se non si ritenga di sospendere, in attesa delle opportune valutazioni sull'incidenza delle opere previste e dello stato di radioattività esistente, l'esecuzione dei lavori di potenziamento delle infrastrutture della base di Santo Stefano;

se sia infine ancora compatibile la presenza di una base militare e la circolazione di sommergibili a propulsione nucleare con armamento nu-

cleare a bordo all'interno di acque territoriali collocate nell'ambito di un'area protetta che per il suo delicato equilibrio ambientale e biologico è stata inserita fra i siti di interesse comunitario;

se il Governo abbia autorizzato, oltre al caso di Santo Stefano - La Maddalena, altri siti per sommergibili nucleari nel territorio nazionale e se siano state svolte le opportune indagini di carattere ambientale connesse alla navigazione di sommergibili a propulsione nucleare nei mari italiani.

(4-06096)

TURRONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 5 febbraio 2004 gli organi d'informazione recavano notizie in merito al conferimento del complesso delle ex aree minerarie dell'Isola d'Elba dall'Agenzia del Demanio alla società Coni Servizi spa, costituita nel 2002 per l'espletamento delle funzioni operative dell'ente pubblico Comitato olimpico nazionale (CONI) ;

il compendio minerario dell'Isola d'Elba, riguardante le aree ex minerarie poste nei comuni di Rio Marina (miniere di Rio e di Rio Albano), Capoliveri (miniere di Calamita, Ginevro e Sassineri) e Porto Azzurro (miniera di Terranera), si estende su 1.048 ettari, di cui 710 ettari sottoposti a coltivazione e conserva tracce di attività estrattive di interesse storico e culturale, a partire dall'epoca etrusca;

le aree interessate al conferimento si trovano nel territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano ed alcune di esse sono caratterizzate anche da fenomeni di criticità ambientale, che richiedono interventi di messa in sicurezza e prevenzione idrogeologica;

l'assessore all'Ambiente della regione Toscana ha dichiarato, con riferimento alle modalità con le quali sarebbe avvenuto il conferimento, che è mancato qualsiasi raccordo con gli enti locali,

si chiede di sapere:

se le notizie relative al conferimento siano rispondenti al vero ed in quale data esso sia stato deciso e perfezionato;

se si intenda assumere iniziative urgenti per bloccare o revocare il conferimento e vietare in ogni caso l'alienazione delle aree in oggetto;

quali valutazioni siano state fatte circa l'interesse culturale dei beni in questione e in base a quale normativa sia possibile sottrarre al Demanio pubblico aree aventi grande pregio paesaggistico e storico;

se siano stati interpellati la regione e gli enti locali interessati nonché l'ente Parco sotto la cui protezione ricade gran parte del compendio minerario e quale valutazione abbiano espresso in merito questi enti;

se il conferimento rientri nell'ambito di un progetto di valorizzazione che, intervenendo in aree sottoposte già a tutela ai sensi delle leggi 1497/1939 e 431/1985 e del testo unico sui Beni culturali (decreto legislativo n. 490/99), deve essere sottoposto alle valutazioni dell'Amministrazione per i Beni ed Attività Culturali;

se il trasferimento, intervenendo su competenze *ex lege* 1089/1939, sia stato valutato sia per gli aspetti afferenti alla tutela monumentale che per quelli afferenti alla tutela archeologica;

quale attinenza abbiano le aree minerarie in questione con le attività istituzionali del Comitato olimpico italiano e della società Coni Servizi spa, non essendo tale società in possesso di conoscenze esatte e specifiche circa le attività minerarie espletate nel compendio e delle relative problematiche anche di carattere ambientale;

se i compiti di gestione, con particolare riferimento alla guardiania e manutenzione, siano rimasti al Demanio e quali obblighi siano stati posti in capo alla società Coni Servizi spa con particolare riferimento ai vincoli di utilizzo e destinazione;

se il conferimento in oggetto prelude alla successiva vendita delle aree o se invece il trasferimento delle stesse sia finalizzato a rimpinguare un patrimonio gravato da debiti per un ammontare di centinaia di milioni di euro;

quali garanzie, anche di tipo patrimoniale, siano offerte dal demanio e dalla Coni Servizi spa circa la tutela e la fruizione pubblica dei beni artistici, architettonici, ambientali e paesaggistici elbani.

(4-06097)

TURRONI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che:

in data 5 febbraio 2004 le agenzie di stampa riportavano notizie circa la volontà del Ministro dell'economia e delle finanze di conferire il complesso delle ex aree minerarie dell'Isola d'Elba già appartenenti al Demanio alla società per azioni denominata Coni Servizi spa, costituita nel 2002 per l'espletamento delle funzioni operative dell'ente pubblico Comitato olimpico nazionale (CONI);

il compendio minerario dell'Isola d'Elba, riguardante le aree ex minerarie poste nei comuni di Rio Marina (miniere di Rio e di Rio Albano), Capoliveri (miniere di Calamita, Ginevro e Sassineri) e Porto Azzurro (miniera di Terranera), si estende su 1.048 ettari, di cui 710 ettari sottoposti a coltivazione, e conserva tracce di attività estrattive di interesse storico e culturale, a partire dall'epoca etrusca;

le aree interessate al conferimento ricadono per il 95 per cento sotto la tutela del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il più grande parco marino del Mediterraneo con oltre 60.000 ettari di mare protetti istituito in base alla legge 394/91 e al decreto del Presidente della Repubblica 22/7/96;

dette aree, dismesse dagli anni Ottanta, racchiudono emergenze e valori ambientali di rilievo e notorietà internazionale e sono inserite nell'elenco provvisorio della World Heritage List of Geological Sites dell'Unesco, ma presentano gravi manifestazioni di dissesto idrogeologico, oltre che un generale degrado degli opifici e delle infrastrutture minerarie;

in particolare le ex miniere di Rio Albano e Rio Marina sono caratterizzate entrambe, seppure con diversi gradi di intensità, da fenomeni di ristagno idrico con presenza di metalli nel suolo e nelle acque;

sull'area in questione l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sta concludendo uno studio commissionato dalla regione Toscana per approfondire gli aspetti relativi all'eventuale contaminazione dei luoghi, alla successiva messa in sicurezza ed al risanamento ambientale;

il problema della gestione delle ex miniere è stato al centro di una annosa vicenda che ha visto di fronte il Demanio, i comuni interessati e l'ente Parco dopo che un Protocollo di intesa per la riqualificazione e il recupero ambientale delle aree ex minerarie dell'Isola era stato firmato nel marzo 2000;

il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato caratterizzato da un lungo periodo di commissariamento ed oggetto, da ultimo, della recente sentenza n. 27 con cui la Corte Costituzionale ha annullato il decreto del Ministro dell'ambiente 19 settembre 2002 di nomina del Commissario straordinario;

l'assessore regionale all'Ambiente ha dichiarato, con riferimento alle modalità con le quali sarebbe avvenuto il conferimento, che è mancato qualsiasi raccordo con gli enti locali,

si chiede di sapere:

se le notizie relative al conferimento siano rispondenti al vero, in quale data sia stato deciso e perfezionato e se questo preluda alla successiva alienazione delle aree;

sulla base di quali valutazioni e di quale normativa sia possibile decidere di trasferire una rilevante porzione di area protetta avente grande pregio paesaggistico e per di più contrassegnata da criticità territoriali ed ambientali;

quali pareri siano stati richiesti all'ente Parco nazionale, sotto la cui protezione ricade il compendio minerario, e quale valutazione abbiano espresso la regione e gli enti locali;

quale valutazione abbia espresso il Ministero dell'ambiente e quali vincoli di utilizzo e destinazione siano stati imposti sulle aree oggetto di conferimento;

se i compiti di gestione, con particolare riferimento alla guardiania e manutenzione, siano rimasti al Demanio e quali obblighi siano stati posti in capo alla società Coni Servizi spa per il risanamento idrogeologico e la bonifica ambientale delle aree;

quale attinenza abbiano le aree minerarie in questione con le attività istituzionali del Comitato olimpico italiano e della società Coni Servizi spa, non essendo tale società in possesso di conoscenze esatte e specifiche circa le attività minerarie espletate nel compendio e delle relative problematiche anche di carattere ambientale;

quali garanzie patrimoniali, in considerazione del pesante indebitamento del Coni, possa offrire la società Coni Servizi spa per gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di recupero ambientale, con parti-

colare riferimento alle opere di tutela e di messa in sicurezza dei cantieri minerari, specie di quelli che per il loro rilevante interesse devono essere conservati, alle opere di manutenzione e mantenimento delle canalizzazioni di raccolta e scolo delle acque meteoriche ed alle opere di consolidamento per evitare, nel tempo, eventuali movimenti franosi;

quali iniziative si intenda assumere per assicurare la messa in sicurezza ed il risanamento ambientale delle aree degradate ed i servizi di manutenzione e ripartizione ambientale e paesaggistica delle zone in cui sono segnalati fenomeni di contaminazione o dissesto idrogeologico;

quali garanzie siano state date circa la perfetta conservazione di tutti i beni di proprietà dello Stato ricompresi nel compendio minerario elbano, quali territorio, vegetazione, immobili, per prevenire ed evitare l'insorgenza di ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità, nonché la conservazione del paesaggio, dell'ambiente e dei beni nello stato di fatto in cui si trovano, assicurando in ogni caso l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie ad assicurare la vigilanza, sorveglianza e custodia delle aree e di tutti i beni ricompresi nel compendio;

se il trasferimento in questione non comprometta ulteriormente l'adozione di indirizzi unitari di tutela dell'habitat tipico del Parco dell'Arcipelago Toscano;

se si intenda assumere iniziative urgenti per bloccare o revocare il conferimento e vietare in ogni caso l'alienazione delle aree in oggetto ovvero se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire al fine di disporre il conferimento delle ex miniere al patrimonio dell'ente Parco nel cui ambito territoriale e sotto la cui tutela esse si trovano.

(4-06098)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-01421, del senatore Menardi, sui trasferimenti statali attribuiti agli enti locali.











